

XCIII.

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1894

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Votazione per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti — Relazione della Commissione per la verifica di titoli di nuovi senatori e convalidazioni — Avvertenze del Presidente in ordine a due proposte della Commissione predetta di convalidazione della nomina di altri due senatori, e comunicazione di due domande sottoscritte da alcuni senatori perchè il Senato si riunisca in Comitato segreto per deliberare sulle due proposte — Approvazione della proposta del Presidente di determinare in seguito il giorno della riunione del Comitato segreto — Incidente relativo a domande d'interpellanza dei senatori Parenzo e Miraglia junior — Seguito della discussione del progetto di legge: Codice penale militare — Discorsi del senatore Pascale e del Ministro di grazia e giustizia — Comunicazione di un ordine del giorno proposto dal senatore Pierantoni — Nuove osservazioni dei senatori Ottolenghi e Pierantoni e del ministro di grazia e giustizia — Annunzio di una domanda d'interpellanza dei senatori Manfrin, Pecile e Guerrieri-Gonzaga intorno ai modi di applicazione della legge 14 luglio 1887 con la quale vengono abolite le decime ed altre prestazioni congeneri — Risultato della votazione fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 14 e 35.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia ed il Commissario regio. Intervengono in seguito i ministri della guerra, della marina e degli affari esteri.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Votazione per la nomina di un commissario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: *Votazione per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.*

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli di nomina dei nuovi senatori e convalidazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « *Relazione della Commissione per la verifica di titoli di nuovi senatori.* »

Prego il signor senatore Puccioni P., relatore, a volere dar lettura delle proposte fatte dalla Commissione per la verifica di titoli di nuovi senatori.

Senatore PUCCIONI P., *relatore*.

Signori Senatori. — Con decreti reali del 4 gennaio 1894, furono nominati sei senatori del Regno.

La Commissione vostra ha verificato che essi hanno l'età prescritta dallo Statuto e appartengono alle categorie seguenti: indicate nell'articolo 33 dello Statuto medesimo:

Categoria 4. — Rattazzi comm. avv. Urbano,

nominato ministro di Stato con decreto reale 2 gennaio 1894.

La Commissione ad unanimità vi propone di convalidare questa nomina.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione, che piaccia al Senato di convalidare la nomina a senatore del comm. avvocato Urbano Rattazzi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI P., *relatore*. Asinari di San Marzano comm. Alessandro, tenente generale, categoria 14^a.

La Commissione propone unanime la convalidazione di questa nomina.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione che piaccia al Senato di convalidare la nomina a senatore del comm. Alessandro Asinari di San Marzano.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI P., *relatore*. Pure ad unanimità la Commissione vi propone di approvare la nomina del comm. Giovanni Corvetto, tenente generale, per la categoria 14^a.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione che piaccia al Senato di convalidare la nomina a senatore del tenente generale comm. Giovanni Corvetto.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI P., *relatore*. Appartenente alla stessa categoria è il comm. Domenico Primerano, tenente generale, e la Commissione ad unanimità vi propone la convalidazione della sua nomina a senatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione che piaccia al Senato di convalidare la nomina a senatore del tenente generale comm. Domenico Primerano.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI P., *relatore*. Finalmente anche a questa categoria 14^a appartiene il tenente generale Ricci comm. Agostino di cui la Commissione ad unanimità propone la convalidazione della nomina a senatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione che piaccia al Senato di convalidare la nomina a senatore del tenente generale comm. Agostino Ricci.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI P., *relatore*. Il principe don Alfonso Doria Pamphili da oltre tre anni paga assai più di 3000 lire di imposte dirette, categoria 21^a.

La Commissione ad unanimità vi propone di convalidare la sua nomina a senatore.

PRESIDENTE. La Commissione propone che piaccia al Senato di convalidare la nomina a senatore del principe don Alfonso Doria Pamphili.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vengono ora due altre proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, consistenti nel convalidare, a maggioranza, le nomine dei senatori comm. Giuseppe Colucci e comm. Fileno Olivieri.

Prima d'invitare il relatore a riferire intorno a queste proposte giova a me fare una avvertenza ed una comunicazione al Senato.

L'avvertenza è che, quantunque queste due relazioni portino la data del 3 dicembre 1893, esse non furono che ieri soltanto comunicate alla Presidenza.

La comunicazione che devo fare al Senato è che con due diverse domande alcuni senatori, di cui leggerò i nomi, propongono che la discussione intorno a queste due relazioni, abbia luogo in Comitato segreto.

Le domande sono queste:

« Ai termini dell'art. 52 dello Statuto fondamentale e dell'art. 61 del regolamento del Senato, i sottoscritti domandano che il Senato sia adunato in Comitato segreto per deliberare intorno all'ammissione dei nuovi senatori pei quali la Commissione dei titoli, non sia unanimemente favorevole.

« Firmati: CREMONA, FERRERO, ELLERO, TOMMASI-CRUDELI, F. SPROVIERI, COMPARETTI, DORIA, SONNINO, PIERANTONI, CORDEVA ».

« 21 febbraio 1894.

« I sottoscritti domandano che la convalidazione di quei neo-senatori per i quali la Commissione dei titoli non è unanime, sia discussa in Comitato segreto.

« Firmati: L. CREMONA, FANO, FERRERO, ZOPPI, ROISSARD, CUCCHIARI, GRIFFINI, CASALIS, SAN MARTINO, C. CERRUTI, D'ALÌ F., CALIGARIS, AGLIARDI, DURANTE, SONNINO ».

PRESIDENTE. Come è noto, il regolamento prescrive che sopra le domande per convocare il Senato in Comitato segreto per discutere una materia determinata, si deliberi peralzata e seduta e senza discussione.

Però io reputo opportuno, nel caso speciale, di dare un chiarimento.

Il Senato sa che il nostro regolamento nel capo XI determina i modi per l'ammissione dei nuovi senatori e stabilisce procedure differenti secondo che vi sia una proposta favorevole all'ammissione o una proposta contraria. Il regolamento non considera il caso di proposta di convalidazione a maggioranza.

Per ammettere dunque la proposta di riunione in Comitato segreto, io doveti ricorrere al regolamento nelle sue parti generali e allo Statuto del Regno che permette sempre ai senatori di domandare il Comitato segreto su qualsiasi argomento; e fui suffragato in questa mia opinione da un precedente del Senato, il quale credette si dovesse ricorrere alle disposizioni regolamentari generali quando in casi analoghi fu domandato lo scrutinio segreto per la convalidazione della nomina di senatori proposta a maggioranza soltanto; mentre nelle disposizioni particolari del capitolo intorno all'ammissione dei senatori non facendosi cotesta distinzione, tanto meno si poteva provvedere per la domanda a scrutinio segreto.

Fatta questa esposizione per chiarire la condotta della Presidenza, io porrò ai voti la proposta fatta dagli onorevoli senatori dei quali ho letto i nomi, cioè che voglia il Senato deliberare di riunirsi in Comitato segreto per discutere le due elezioni di cui ho testè parlato.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Dichiaro, a nome dei colleghi, che la Commissione si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo quindi ai voti la proposta della costituzione del Senato in Comitato segreto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il Senato quindi delibera di costituirsi in Comitato segreto per discutere le due relazioni.

Ora bisognerebbe fissare il giorno per la costituzione di questo Comitato segreto.

Il nostro regolamento, considerando il caso della riunione in Comitato segreto per discutere una proposta contraria alla convalidazione della nomina di un senatore, nulla prescrive. Ma i precedenti del Senato sono, che in questi casi la discussione ha sempre avuto luogo presente il ministro responsabile.

Io credo che per analogia anche nel caso attuale sia opportuno, per non dir necessario, avvertire il presidente del Consiglio dei ministri, affinché possa intervenire nel Comitato segreto.

Ed allora, essendo noto che il capo del Governo è trattenuto nell'altro ramo del Parlamento per una discussione che si inizia oggi, chiederei al Senato la facoltà di concertarmi seco lui, per poter convocare il Comitato segreto, non appena egli possa intervenire.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Incidente sull'ordine del giorno.

Senatore PARENZO. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io vorrei pregare il guardasigilli presente di voler ricordare al presidente del Consiglio ed al ministro delle finanze che fu stabilito che una interpellanza da me presentata fosse svolta dopo l'esposizione finanziaria.

L'esposizione finanziaria ebbe luogo mercoledì scorso, per ciò credo opportuno che si fissi il giorno per lo svolgimento della mia interpellanza, poichè se si ritardasse, essa non avrebbe più ragione di essere.

PRESIDENTE. Il senatore Parenzo presentò fino dal 23 novembre una interpellanza al presidente del Consiglio, ed un'altra ne presentò il senatore Rossi Alessandro.

Queste due interpellanze furono accettate nella tornata del 20 dicembre e per ambedue fu rimandato lo svolgimento dopo l'esposizione finanziaria.

Tenuto conto che l'esposizione finanziaria è stata fatta, pregano il signor ministro guardasigilli di avvertire i suoi colleghi, onde si possa fissare il giorno in cui saranno svolte queste interpellanze.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Non mancherò di avvertire i miei colleghi sulla domanda di queste interpellanze.

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Giacchè è presente il ministro guardasigilli, desidererei che fosse fissato il giorno dello svolgimento della mia interpellanza sull'indipendenza della magistratura, già annunciata nella seduta del 20 corrente.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Si potrebbe fissare la seduta di lunedì.

Però debbo fare osservare che è anche probabile che in quel giorno io sia impegnato alla Camera, ove è cominciata oggi la discussione delle interpellanze relative alle misure eccezionali adottate per la Sicilia e la Lunigiana, alcune delle quali sono rivolte anche al guardasigilli.

Per questa eventualità sarebbe più indicato il giorno successivo a tale discussione.

PRESIDENTE. Mi pare una accettazione molto condizionata.

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Accetto.

Siccome però devo assentarmi per servizio pregherei l'onor. ministro di far sì che lo svolgimento della mia interpellanza possa avere luogo il più presto possibile.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Se oggi o domani si potesse esaurire la discussione alla Camera nella quale sono impegnato, allora senz'altro resta fermo per lunedì.

PRESIDENTE. Allora mi pare che si possa iscrivere all'ordine del giorno della seduta di lu-

nedi; e se il signor ministro non potrà intervenire, si rimanderà al giorno successivo. Prevedere l'avvenire è un po' difficile.

Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di recarsi all'urna.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Codice penale militare » (N. 25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del Codice penale militare.

Come il Senato rammenta fu ieri iniziata la discussione generale.

Do facoltà di parlare sulla medesima al signor senatore Pascale.

Senatore PASCALE. Onorevoli senatori! Un discorso rinviato da ieri ad oggi potrebb'essere un lungo discorso; ma io mi affretto a rassicurare il Senato contro questo sospetto. Io non abuserò del suo tempo, e parlerò molto brevemente, quantunque il tema della discussione generale sia per sè stesso amplissimo.

Essendomi toccato molto tardi l'onore di far parte della Commissione che ha studiato ed emendato lo schema del Codice penale militare, io sono dolente di non potermi attribuire neanche piccolissima parte della lode che è dovuta ai suoi compilatori; i quali, secondo me, hanno fatto opera egregia e veramente degna del Senato. Però la mia sincera e viva ammirazione per questo lavoro della Commissione, al quale aggiunge pregio la sapiente relazione che l'accompagna, non toglie che in qualche parte io dissenta. E già gli onorevoli miei colleghi sanno che, non potendo io, nuovo venuto fra loro, pretendere che si rimettesse in discussione quello che era già stato discusso ampiamente e deciso, mi riservai di esporre al Senato alcune modeste considerazioni, sulle quali non mi fu dato di richiamare la loro attenzione. Questo farò oggi molto sommariamente per quanto si riferisce alla discussione generale.

La revisione della legislazione penale militare è un voto antico del Parlamento. Tutti sono d'accordo nel riconoscere la necessità di coordinare questa legge speciale alla legge fondamentale recentemente innovata. Ma l'accordo si ferma qui, e il comune desiderio di riforma nasconde intenti diversi ed opposti, che già nella discussione cominciano a farsi palesi.

Mi torna a mente a questo proposito quello che lasciò scritto il Machiavelli in ordine alla riforma dello Stato di Firenze; che, non essendo, come egli diceva, nè vero principato, nè vera repubblica, quando si trattava di riordinarlo, taluni volevano trarlo verso la monarchia, altri in senso opposto, verso lo stato popolare.

Noi abbiamo ora un Codice penale militare che non contempla i soli reati propriamente militari, quelli che il soldato commette *uti miles*, con infrazione, cioè, dei doveri speciali della milizia; ma comprende anche buon numero di reati comuni, i quali, più o meno direttamente, offendono la disciplina, minacciano il buon ordine e la compagine dell'esercito.

Ora ponendo manò alla riforma di questo Codice, ecco subito schierarsi da una parte coloro i quali vorrebbero ritrarre la legislazione militare alle sue origini, e quindi limitarne rigorosamente la competenza; dall'altra quelli che mirano ad allargarla ed estenderla a tutti, o quasi tutti, i reati comuni. La prima è in generale l'opinione dei giuristi (e già ne abbiamo avuto un saggio nei dotti discorsi, che ieri il Senato ha ascoltato, dei senatori Canonico e Pierantoni, due illustrazioni delle nostre cattedre): l'altra è quella dei capi militari, alla quale aderiscono, per ragioni pratiche, gli uomini di stato ed i governi.

I penalisti francesi, i quali non sanno rassegnarsi allo stato della legislazione nel loro paese, dove la competenza militare costituisce un vero privilegio personale, ricordano come le leggi della Costituente, in conformità delle antiche ordinanze, avessero nettamente separato i reati militari dai comuni, e così le due giurisdizioni; notano come fosse stata la Convenzione quella che, in tempo di gravi turbolenze civili e quando la Francia era in uno stato quasi permanente di guerra, rovesciò il sistema e quella giurisdizione, che era limitata ai *reati militari*, estese a tutti i reati commessi *dai militari*.

E dato questo passo, non si volle più tornare indietro, quantunque il sistema dispiacesse allo stesso imperatore Napoleone. (Non parlo di quello di Sant'Elena ricordato dall'onorevole Pierantoni, ma del Bonaparte, nell'apogeo della sua potenza militare e civile). Egli, quando si discuteva uno dei vari disegni di Codice militare che non ebbero sanzione, esprimeva in questi termini la sua opinione: « La giustizia è una in

Francia, e prima di essere soldato si è cittadino francese. Se nel territorio francese un soldato ne uccide un altro, questo sarà un reato militare, ma è pure un reato comune, e alla giurisdizione comune devono essere con preferenza sottoposti tutti i reati ».

Però prevalse la contraria opinione del Consiglio di Stato, che pare pretendesse saperne più di lui in fatto di disciplina militare; e per nulla fu menomata la larga competenza dei tribunali militari. Sicchè molti anni or sono, il celebre giurista francese, Adolfo Chauveau, esclamava indignato: « Pare impossibile, che questo vizio della legislazione duri ancora inemendato! » Ed aggiungeva lamenti sulla durezza delle pene militari, rimaste invariate, mentre in tutti i Codici la penalità si è raddolcita.

Ora è da osservare che, lungi dall'emendarsi, quel tale vizio — ed io non nego che nel sistema francese sia un vizio — si è aggravato; imperocchè, quasi in tutti i paesi di Europa, la giurisdizione militare si è andata allargando ed ha sottratto alla giurisdizione comune gran parte dei reati commessi da militari.

Di questo fatto universale e costante non si può non tener conto; e cercandone la spiegazione, se ne troverà facilmente il bandolo nella stesse querele del giureconsulto che ho mentovato. Nel nostro secolo la giurisprudenza penale si è messa per una via, sulla quale la legislazione militare non avrebbe potuto seguirla senza pericolo. Grande e progressiva attenuazione di pene: grande arbitrio attribuito al magistrato che deve applicarle, e pronunziate tendenze umanitarie dei giudici, pei quali il massimo di una pena è una specie di polo artico che non si può raggiungere: procedimenti lentissimi, forse per eccesso di circospezione e di cautele: opposizioni, appelli, ricorsi, libertà provvisoria, e nei casi più gravi, tutto commesso allo sconfinato arbitrio dei giudici popolari: insomma, un complesso d'istituzioni, di forme e di tendenze, per cui la repressione penale è andata gradatamente scemando, e diviene ogni giorno più tarda e più fiacca; cosicchè io non so, se le statistiche penali debbano più dispiacerci per il gran numero e la gravità dei reati, o per la scarsezza e la tenuità delle condanne.

Di fronte a questa condizione di cose, è naturale che l'autorità militare si sia preoccupata

delle condizioni della milizia ed abbia sempre più dubitato di affidare la condotta del soldato alla disciplina della legge comune, al giudizio dei tribunali ordinari; e appunto da questa sua ripugnanza derivò che si venne sempre più largamente affermando la giurisdizione dei tribunali militari; la quale, al dir di Tacito, *calliditatem fori non exercet*.

Questa, a parer mio, è la spiegazione del fatto. Ma ora è questione di giustificarlo.

Fra le ragioni che si adducono a dimostrare la necessità di estendere la competenza militare, havvene una che io non posso accettare. Io leggo nella relazione ministeriale queste parole: che non convenga *trascinare la divisa del soldato avanti ai tribunali comuni, offendendo il prestigio della società militare che deve essere tenuto altissimo*. Ma quale offesa? quale prestigio? Vogliamo noi riconoscere una specie di preminenza personale, e collocare il militare in un livello diverso di quello di ogni altro cittadino? Vogliamo suscitare un sentimento che certamente non è nell'animo dei nostri soldati, un senso, direi, d'irriverenza verso il magistrato civile, innanzi al quale non potrebbero comparire senza sentir menomato il decoro della divisa? Voi riaffermate così il concetto di un privilegio di foro, che tutti siamo d'accordo nel volere escluso. In Inghilterra il militare accusato di reato comune è giudicato dai tribunali ordinari; ed io penso che niente meglio riveli la virtù di un popolo civile, niente meglio risponda alla forte costituzione di un paese libero, che la riverenza dei depositari della forza verso rappresentanti della legge. I tempi, in cui Tullio poteva qui proferire il famoso *cedent arma togae*, erano certamente migliori di quelli vituperati da Giovenale, quando il milite insolente e manesco non riconosceva altra giustizia che quella del suo centurione e al cittadino battuto non era dato *excussos praetori ostendere dentes*. Scartiamo, dunque, questa non buona ragione, e cerchiamone altre migliori.

Più che due secoli or sono, un gran guerriero italiano, il Montecuccoli, dava della disciplina militare una definizione, che parmi potrebbe esser tal quale trascritta negli odierni regolamenti per l'esercito; dove, in forma meno compendiosa, gli stessi concetti son pure nobilmente espressi: «La disciplina militare, esso diceva, comprende tre cose: obbedienza ai maggiori

- fermezza contro il nemico - *vivere onestamente*». Ecco quello che io credo giusto e completo concetto della disciplina del soldato. Ed io mi stupisco e mi compiaccio nel tempo stesso, di vederlo così formulato da un duce italiano, in un tempo in cui la milizia era scuola di licenza e di soprusi e gli eserciti erano infesti alle stesse città che difendevano.

Non è buon soldato chi non è buon cittadino. Non è soldato disciplinato chi commette opere disoneste e criminose. Ferisce direttamente la disciplina e il buon ordine degli eserciti il soldato, che uccide, che offende, che diffama, che ingiuria, che defrauda, che deruba, in qualunque luogo, il suo commilitone, e tanto più chi ruba negli arsenali e nelle caserme; e quello che falsifica i documenti dell'amministrazione; e chi sovverte la giustizia militare con la falsa testimonianza, con la calunnia, con la turpe corruzione del giudice.

Questi fatti ed altri consimili, quantunque abbiano forma di reati comuni, pure, come quelli che offendono g'interessi speciali della milizia e scuotono la compagine dell'esercito, hanno carattere ed effetti diversi da quelli dei reati stessi quando non colpiscono che g'interessi generali della società; e per questa loro indole specifica, e per le conseguenze che sarebbero inevitabili se i freni si rallentassero, reclamano pronta, vigorosa, inflessibile repressione, che non si ottiene se non dalla giustizia militare. Io sono profondamente convinto, che la sicurezza sociale non avrà nulla a temere e tutto a guadagnare da questo sistema, che difende almeno l'esercito dalla corruzione che invade tutte le membra dell'odierna società, ed alla cui diffusione potentemente concorre una colpevole indulgenza, che comincia dal vizio e si estende fino al misfatto. E vo far mie le parole di Ugo Foscolo contro quegli insani *declamatori* che certo mai non si troveranno in questo recinto - i quali, chiedendo *indulgenza verso i soldati, raccomandano la corruzione degli eserciti e delle città*.

Io dunque volentieri concedo alla giurisdizione militare tutto quello che questo disegno di Codice le attribuisce; sempre però con quella condizione, che gli autori del progetto hanno avuto in mira ed hanno studiosamente mantenuto in tutte le disposizioni del Codice stesso: che si tratti, cioè, di reati, i quali offendono un

interesse militare. Chè, se invece l'offesa è di quelle che riguardano gl'interessi generali della società, a tutela del diritto e degli interessi offesi sta la legge comune, stanno i tribunali ordinari.

Ora, o io m'inganno, o il progetto che sta dinanzi al Senato, seguendo le orme del vigente Codice per l'esercito, contiene alcune disposizioni le quali non consuevano affatto al principio razionale che ho accennato e che ha guidato i compilatori del progetto stesso. Onde io chiedo agli onorevoli colleghi della Commissione e specialmente all'ingegno rigorosamente logico del nostro relatore, che si facciano scomparire queste, che a me paiono due notevoli anomalie del progetto.

Una è la disposizione dell'art. 277, col quale, peggiorando la corrispondente disposizione del Codice attuale, con un procedimento che a me pare artificioso, si arriva alla conseguenza di assicurare ai militari in marcia, l'impunità di lesioni, non gravi, ma non lievissime, a danno di persone non militari. La disposizione è questa.

« Quando il fatto preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 273 e nel numero 1° dell'articolo 276 sia commesso da militare in marcia e sopra persona estranea alla milizia, ove questa lo consenta, il militare va esente da pena; salva l'applicazione, ove siavi luogo, di puniti disciplinari ». E il progetto della Commissione aggiunge: « il consenso importa rinuncia alla querela ».

Ecco dunque il procedimento che questa disposizione autorizza. Un borghese è bastonato, tanto da stare dieci giorni a letto con la testa fasciata, o con un braccio al collo, senza poter lavorare; il comandante del Corpo lo chiama e gli domanda, se vuole che egli punisca l'ufficiale o soldato colpevole; e l'altro naturalmente risponde che questo appunto egli desidera. Ebbene, questa dichiarazione produce un effetto probabilmente diverso da quello che il pover'uomo si aspetta: gli toglie il diritto alla querela ed al risarcimento, gli attribuisce una rinuncia, della quale egli è forse assolutamente inconsapevole.

Così questa disposizione riesce praticamente ingiusta, e potrebbe sembrare capziosa. Meglio sarebbe lasciare libero corso alla giustizia in questo come in ogni altro caso. Infatti, se la

disposizione di cui si tratta è dettata con sincera intenzione di lasciare all'offeso piena libertà di scelta fra il dare o non dare querela, fra il mantenerla o rinunciarla, essa non è necessaria. Chi non vuol querelarsi, si tacerà, chi vuole rinunciare, rinunzierà. Se poi si fa luogo all'intervento del superiore, e alla proposta di sostituire, alla pena legale, provvedimenti disciplinari, per ottenere una rinuncia all'istanza, che può non essere pienamente libera, quella disposizione non è lodevole, e converrebbe sopprimerla.

L'altra disposizione anormale è quella dell'articolo 110, che riguarda i soprusi commessi dai militari in alloggio:

« Il militare che in occasione d'alloggio *costringe* - la parola va notata - costringe colui che deve somministrarlo a dargli più di ciò che gli è dovuto, è punito con la detenzione », ecc., ecc.

Si tratta, come vede ognuno, di un fatto, che, per la sua natura, rasenta l'ipotesi dell'estorsione. Un uomo armato, che afferma le sue pretese a fronte di un pacifico e forse timido cittadino, incute timore e fa atto di violenza anche se l'atto non è accompagnato da minacce espresse. Ma in ogni caso concorrono i caratteri della *concussione*; la quale sta sempre, quando si abusa della propria qualità per pretendere ciò che non è dovuto, o più del dovuto, che vale lo stesso.

Ora domando prima di tutto: Perchè questa disposizione non è al suo posto, fra quelle cioè concernenti la *concussione*? E perchè punite con pena così lieve la *concussione* in danno di un borghese, mentre il reato stesso, commesso a danno del militare, si punisce con la reclusione fino a dodici anni? Perchè questa odiosa disparità? Ma un'ultima domanda è quella che sta veramente nel nostro tema. Perchè questo è un reato militare? Perchè fa parte di un Codice militare, che non dovrebbe occuparsi se non dei reati che ledono interessi dell'esercito o d'individui militari? Perchè si toglie all'offeso la protezione dei suoi giudici naturali? Questa trasformazione di un reato comune in reato militare, non è un semplice errore di sistema, è un errore in cui s'annida un'ingiustizia.

Farò un'ultima osservazione; ma in un ordine di idee diverso. — La Commissione ha proposto a sè stessa il quesito: se, procedendo al coor-

dinamento della legislazione penale militare con la legislazione penale comune e dovendo quindi riprodurre nel Codice militare moltissime delle disposizioni del Codice penale, dovesse permettersi di emendarle, ove apparissero incomplete, oscure o altrimenti difettose. Ed ha risposto risolutamente: No. Dove il mutamento non sia imposto dall'indole dei rapporti speciali che questo Codice è destinato a regolare, le disposizioni del Codice comune devono rimanere immutate così nella sostanza come nella forma. Neanche a titolo d'interpretazione e di chiarimento la dizione del Codice dev'essere modificata. Sicchè, se ci sono inavvertenze o errori che già l'esperienza ha rivelati, bisognerà qui nel Codice militare farne il *duplicato*. Se ci sono dubbi, non si debbono risolvere.

Or tutto questo a me sembra un'esagerazione, non giustificata dalle ragioni sottilmente esposte nella relazione; e questa esagerazione deve avere scorta la stessa Commissione, la quale, cedendo alla forza del vero, ha finito per trasgredire la legge che ha imposta a sè stessa.

Io ne darò un esempio. L'art. 263 del progetto ha saviamente emendato un gravissimo errore occorso — certo per mera inavvertenza — nel corrispondente art. 225 del Codice penale; che nientemeno sanziona la impunità del congiunto del ladro, il quale aiuti l'autore del reato ad assicurare il profitto del reato stesso. Vede ognuno col solo buon senso, che questa è una enormità; perchè realmente aiutare l'autore di un furto a salvare nell'interesse del ladro la cosa rubata è come concorrere al completamento del reato; e quindi il fatto, più che di *favoreggiamento*, ha carattere di complicità. Per questa via si può arrivare fino all'impunità della ricettazione furtiva, quando avvenga fra congiunti.

E la Commissione, avvertendo la sconvenienza della disposizione, l'ha mutata in questo senso: accorda l'impunità al congiunto, che si adopri a salvare la persona del delinquente, la nega quando si tratti di assicurare il profitto del reato.

Ora, se l'onor. rappresentante del Governo e il relatore mi diranno, che in casi simili a questo essi consentiranno a recedere dal rigore della norma, che hanno prestabilita, di considerare, cioè, come sacrosanto il testo del Codice penale, io mi permetterò di presentare

osservazioni in argomenti molto più gravi di quello che ho accennato, quando verremo alla discussione analitica del progetto e alla manifestazione di quei voti di emendamento, che per me saranno sempre ispirati all'unico intento di conciliare gl'interessi della giustizia coi bisogni della più rigida disciplina.

PRESIDENTE. Se ci fossero ancora senatori che dovessero votare, li pregherei di venire alle urne.

Estraggo intanto a sorte i nomi di tre scrutatori della votazione per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti.

Risultano scrutatori i signori senatori Caligaris, Cremona, Lancia Di Brolo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di voler suggellare le schede.

PRESIDENTE. Essendo esaurito il numero degli iscritti do facoltà di parlare all'onor. ministro guardasigilli.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Signori senatori. Prendo con animo sicuro la parola in questa discussione sul Codice penale militare perchè, o che io guardi al giudizio portato dalla Commissione senatoria sull'opera preparata dal Governo, o che guardi alle obiezioni, osservazioni e censure che ad essa furono fatte in questo generale dibattito, a me sembra che l'opera dal Governo compiuta non possa non incontrare il favorevole suffragio del Senato.

E così parmi debba essere, perchè l'opera del Governo non fu che l'accoglimento di voti manifestati dal Senato medesimo quando, or sono cinque anni, discutendosi il nuovo Codice penale comune, che sui precedenti segnava così grande progresso, si sentì il bisogno di non privare per lungo tempo quella parte eletta della società nostra, che costituisce l'esercito e l'armata, dei vantaggi che esso assicurava a tutto il resto dei cittadini italiani.

E, questo affermando, io non fo lode al Governo in genere, o più specialmente a me guardasigilli o ai miei colleghi della guerra e della marina, nè ad alcuno altro dei predecessori nostri, ma attesto pubblicamente la grande benemerenzza acquistatasi da quella eletta di uomini insigni, che costituirono la Commissione reale, i quali questo disegno di Codice elabo-

rarono; e la cui mercè il Codice stesso non si presenta a voi come figliuolo d'incerto padre, poichè ebbe appunto un padre autorevolissimo nella detta Commissione reale.

E la Commissione, dovendo coordinare i due Codici penali vigenti per l'esercito e per la marina col Codice penale comune, si è certo disimpegnata dell'incarico in modo che non si poteva migliore.

Anzitutto è certo pregio dell'opera non aver guardata distintamente la legge penale per l'esercito da quella per la marina, e di aver tutto raccolto lo statuto penale militare in un Codice solo.

Non è già che l'un Codice avesse potuto riuscire dall'altro diverso, ma è perchè preparati divisamente, e in tempi successivi discussi e votati, necessaria conseguenza sarebbe stata questa, che votatosi l'uno, p. e. quello per l'esercito, per non fare disuguale il trattamento a due ordini di cittadini che sotto la stessa militare divisa prestano uguali servizi alla patria, ne fosse sospesa l'esecuzione in attesa dell'altro per la marina. E così si sarebbe vista perpetuata, anche in mezzo alla società militare, quella grande disuguaglianza che per trent'anni noi abbiamo dovuto lamentare per tutta la cittadinanza italiana, quando Codici penali diversi imperavano nelle diverse parti della penisola pur divenuta uno Stato solo. Con la unificazione dei due codici almeno uno dei desideri dell'onor. Pierantoni fu esaudito; e si raggiunse l'altro, assai più grande vantaggio di affermare anche nella esteriore forma il principio della più stretta uguaglianza di tutti i militari innanzi alla legge penale.

E poichè, non una parola, ma meritamente un coro di lodi qui dentro si levò per chi fecesi interprete dell'opera compiuta dalla Commissione con una relazione splendida per la chiarezza, l'ordine e il valore scientifico, non potrei e non saprei mettere in vista i pregi di questo disegno di Codice penale militare, meglio di quello che la relazione medesima ha fatto. Mi basta solo ricordare per sommi capi ciò che più da vicino tocca il guardasigilli, il cui principale ufficio quello doveva essere che il meno possibile si fosse il nuovo statuto penale militare discostato dalle norme, da' cardinali principî ai quali fu informato lo statuto penale comune, e che ad esso di fronte ai precedenti

Codici diedero tanta impronta di scientifico e civile progresso.

Ora certamente uno dei pregi dell'opera stessa è la perfetta autonomia che ha lo statuto penale militare; dico autonomia perfetta in questo senso, che i giudici militari non avranno mestieri di andare attingendo in altri Codici, in altre leggi quelle che debbono essere le regole fondamentali, i criteri direttivi del loro giudizio, poichè i principî giuridici regolatori della funzione propria del giudice, quelli riguardanti il diritto di punire, quelli propri d'ogni sorta di reato, che abbia essenza e figura di reato militare, tutti si troveranno in scritti questo Codice, che raccomandiamo al favorevole vostro suffragio.

E le norme generali, onde si informa il diritto penale comune, si ebbe cura che, non nella sostanza solo, ma fossero con quasi identico dettato, trasfuse nel nuovo Codice penale militare; e ciò perchè una diversa locuzione non ingenerasse dubbi e non desse luogo a discettazioni che, massime nella intelligenza delle leggi punitive, è necessità di evitare. Ed è merito indubitato dell'opera compiuta dal Governo e dalla Commissione reale, quello di avere informato perfettamente il sistema delle pene al sistema stesso del Codice penale comune. Fu quindi introdotta la grande partizione delle pene, che in questo domina, tratta dall'intima natura dell'impulso a delinquere, secondo che esso riveli perversità di animo e abbandono dei sensi dell'onore e della rispettabilità personale, o semplice prevalenza di passioni che a cotesti sentimenti non contrastino: i reati della prima specie punendo con la reclusione, i secondi con la detenzione, la quale è pena che affligge la persona, ma non lascia su di essa impronta che disonori così il militare come il semplice cittadino.

Ed è merito indubitato avere trasfuso in questo Codice ciò che è parte veramente nuova del sistema penale italiano, la progressività decrescente la espiazione della pena, la quale si porge con una grande intensità nel suo inizio mediante la segregazione cellulare continua, per giungere attraverso stadii intermedi di più mite espiazione, sino alla liberazione condizionale del condannato: liberazione codesta, che incarna in forma concreta e a tutti palese uno de' principali scopi da raggiungere nell'orga-

nismo del sistema penitenziario, la emenda cioè del colpevole, solo a coloro applicandosi, che durante la espiazione diedero per un tempo determinato prova di ravvedimento e di animo mutato. E con tanta maggior facilità ed opportunità cotal nuovo sistema di pene si è potuto ai militari delinquenti applicare, da che gli stabilimenti intermedi, come le colonie agricole penali e simili, i quali sono da creare o da accrescere pe' delinquenti comuni, si hanno già belli e formati nelle attuali *compagnie di disciplina*, le quali per nuovi ordinamenti, che è ne' propositi del Governo d'introdurvi, prendono nel Codice il nome di *corpo disciplinare*.

E negli effetti delle condanne si è tenuto il metodo stesso del Codice penale comune, quel metodo il quale commina la perdita dei diritti civili secondo la speciale natura della pena e la maggiore o minore durata di essa; l'*interdizione dai pubblici uffici* del Codice penale comune, venendo nel militare acconciamente sostituita dalla *degradazione*, che importa perdita dei diritti civili, e perdita altresì dei diritti inerenti alla qualità militare, grado, decorazioni, pensioni, e il diritto stesso di più oltre appartenere all'esercito, per la indegnità derivante dalla natura della pena inflitta. Ed identità perfetta si riscontra con la legge comune quanto alle norme diciamo così organiche di ogni sistema di leggi punitive: quelle che regolano la imputabilità o stabiliscono i caratteri del tentativo, della recidiva o del concorso di reati e delle pene, e dichiarano per qual guisa l'azione penale e le condanne si estinguano; salvo bensì una maggiore efficacia repressiva pe' maggiori vincoli che il servizio militare impone a difesa della patria e delle istituzioni. Ed è mantenuta al pari che nel Codice comune la grande latitudine, progresso vero dei Codici moderni, lasciata ai giudici nell'applicare le pene, se non si vuole che una casistica infinita si sostituisca alla enunciazione di poche generali norme poste a guida delle coscienze dei giudici nel vagliare la infinita varietà de' fatti punibili, non potendosi tutto in un Codice prevedere il grado della imputabilità di ciascun delinquente, la estensione del danno sociale derivante dai singoli reati; e tanto meno in un Codice penale militare, nel quale entra talora come fattore del reato il solo pericolo di un danno possibile a quei vitali interessi della nazione, che pur col sacri-

fizio della vita deve il soldato custodire e difendere.

Unica, inevitabile eccezione doveva essere il punto di partenza nella formazione della scala delle pene, che nel Codice comune è l'ergastolo, nel Codice penale militare è la morte.

Per ventura la questione della pena di morte non fu da alcun oratore sollevata; solo l'onorevole Pierantoni, e pur timidamente, mostrò non vedere il bisogno che essa fosse ai militari delinquenti inflitta in tempo di pace; con che, non ponendosene in dubbio la legittimità, se ne disconosceva da lui la necessità, tranne che nello stato di guerra.

E per fermo, vana tornerebbe ogni discussione intorno alla legittimità sua, perciocchè se il diritto penale è, secondo il Romagnosi, unicamente diritto di difesa, non trattasi di vedere se possa giungere sino al supplizio estremo, ma se esista il bisogno di esercitare cotesto diritto sino allo estremo suo limite.

Ora tal necessità per le milizie, fu sempre riconosciuta; quando di sistema di pene, e dell'abolizione della pena di morte, si ebbe in Parlamento a discutere, pei reati militari fu ognora fatta eccezione.

Lo si fece nel 1865, quando si trattò ampiamente per la prima volta cotal questione dalla Camera dei deputati; e, proclamandosi l'abolizione della pena di morte, fu allora espressamente mantenuta detta pena pei reati militari e pei reati di brigantaggio, che allora funestavano tanta parte del territorio italiano. Se ne discusse altra volta nella Camera stessa, quando ritornò il Codice penale votato dal Senato nel 1875, e anche allora si abolì la pena di morte per i reati comuni, e si dichiarò l'abolizione non riguardare i reati militari.

E nel 1888 nella solenne discussione fatta in Senato dell'attuale Codice penale, che prende nome dallo Zanardelli, tutti accettarono la eliminazione dalla scala penale del supplizio estremo; ma voci autorevoli solennemente dichiararono che di quest'abolizione non si dovesse parlare pei reati militari e, senza contrarie proteste, ne fu fatta espressa riserva a questo riguardo per quando della riforma del Codice penale militare avesse a discutersi.

Che io sappia, o signori, non v'ha nazione civile che abbia abolito l'estremo supplizio per determinati reati contemplati nel Codice penale

militare; ed è necessità che così sia, perciocchè è tale l'intima costituzione della milizia, la quale è quasi una società a parte nella società stessa, è tale il cumulo delle costrizioni, dei sacrifici, delle abnegazioni, cui per necessità di cose deve sottostare il cittadino chiamato al militare servizio, che, ove non esistesse cotale pena, mancherebbe il mezzo da infrenare tanta massa di energie, quanta se ne accoglie negli eserciti e tenerla sempre rivolta allo scopo altissimo della salvezza della patria contro ogni inimico attacco, e si correrebbe il rischio di veder mutato in danno della patria quel che per essa fu costituito a principale strumento di salvezza. La società militare ha per simbolo la forza a servizio del diritto, ma di un diritto in cui prevale la ragione collettiva col sacrificio de' diritti dell'individuo che di tal società è parte, poichè gli s'impongono limiti al volere e allo agire, e fino il sacrificio della vita per far salva la patria.

Mi tornano in mente le belle parole che l'onorevole senatore Lampertico ebbe a pronunciare a proposito della pena di morte, quando si discusse il Codice penale nel 1888. Creduto abolizionista disse votare l'abolizione della pena di morte; ma volerla mantenuta nel Codice penale militare, perciocchè, diceva: « tutte le leggi della milizia sono fuori del diritto comune, e non la pena di morte soltanto. Tutto l'ordinamento della milizia si riduce ad un ordinamento di difesa e di offesa a mano armata. La milizia, essa medesima, non è che la personificazione vivente di un *jus bellicum* ».

Ora, se questo è il carattere essenziale della società militare, io della conservazione dello estremo supplizio quasi ritengo il bisogno più pel tempo di pace, che per quello di guerra. Raccolto ed educato al fine ultimo di difendere la patria anco col sacrificio della vita, allorchè l'esercito trovasi in guerra, l'animo del soldato è tutto assorto nell'altezza della missione sua, della quale va a raccogliere il frutto, combattendo i nemici della patria; e meno su di esso hanno presa passioni ed impulsi che a quello scopo contrastino, e lo spingano a delinquenze meritevoli del supplizio estremo.

Nella lunga pace, invece, tra gli ozii forzati, è grave il pericolo del prevalere di cotesti impulsi e di tali passioni che facciano il soldato ribelle a freni e sacrifici, senza dei quali mi-

lizia ben costituita non vi ha; è grave il pericolo che il contagio del malo esempio si comunichi ai molti, con danno irreparabile alla militare disciplina, volgendo quella massa di energia a tutt'altro intento che non è quello dell'onore, della salvezza della patria.

È necessità dunque che la morte sia il punto di partenza nella scala delle pene, tanto più che i danni temuti dalla conservazione di essa per i reati comuni sono per i reati militari nella maggior parte rimossi.

Certo, anche in questi è possibile un errore giudiziario, ma lo è assai meno. Non sono di ordinario reati a lungo premeditati, nei quali bisogna per sottili indizi andare trovando il reo, che ha studiato tutte le vie per isfuggire all'azione indagatrice della giustizia, e dove è possibile che apparenze fallaci l'innocente presentino colpevole; ma sono d'ordinario reati d'impeto, istantanei, consumati all'aperto, per i quali pronte, facili sono le prove, e tali da non permettere errori di giudizi.

Inoltre la efficacia intimidatrice, la esemplarità, non manca alla pena stessa nei reati militari.

Non è già che pur nei reati comuni cotesta efficacia manchi, ma i grandi malfattori sperano nella impunità, così preordinando le cose, da rendere impossibile la prova e sfuggire all'estremo supplizio e ad ogni altra pena: ma ciò non è nei reati militari, nei quali cotesto pensiero della impunità non si presenta all'animo del delinquente, quasi sempre mosso da istantaneo impulso. Educato il soldato al sentimento dell'onore il fantasma della morte, nell'atto che si spinge al delitto, deve agire necessariamente come freno efficace, oltre che pel naturale istinto della conservazione del proprio essere, per quel sentimento acquisito dell'alta missione sua che gli aveva fatta sacrare la vita alla difesa della patria.

D'altra banda, ben diceva l'onorevole relatore, trattasi di conservare ciò che esiste nelle leggi militari vigenti, e che l'esperienza non ha dimostrato inutile o inopportuno: non sono remoti gli esempi, nei quali il paese ha rabbrivito davanti alla facilità colla quale poterono essere commessi misfatti gravissimi e al pericolo che il mal esempio trovasse imitatori: l'autorità della legge e l'esemplarità della pena sventarono il pericolo.

Ed ora, o signori, che per sommi capi ho accennato al come sia stato nel suo insieme eseguito l'incarico commesso al Governo, e ai pregi che adornano il progetto di Codice sottoposto al vostro suffragio, mi permettano che brevemente accenni agli emendamenti introdotti dalla Commissione senatoria, i quali nella maggior parte io credo meritevoli di essere accolti.

Essi molti non sono per quanto riguarda il sistema generale del Codice, del quale più specialmente io mi occupo.

Una delle principali innovazioni è stata quella della nomenclatura. Si è creduto di eliminare la parola *delitto* nella designazione dei fatti contemplati dal Codice come passibili di pena; e ciò perchè una certa repugnanza è nei militari a considerare quali reati, quei fatti che nel Codice comune hanno nome di contravvenzioni, e nell'ordinamento militare sono denominate *trasgressioni*, e puniti in via disciplinare.

L'onorevole relatore con ampia dottrina e con molta lucidezza ha indicato il perchè di questa divergenza; ed ha dimostrato come per l'ufficio proprio della milizia taluni fatti, che pure avrebbero per il diritto comune l'aspetto di delitti, tali non possano essere nel Codice penale militare; e taluni altri che per intrinseca loro natura sarebbero semplici *contravvenzioni*, pure appariscano come delitti nel Codice penale militare, comunque manchi il dolo, e manchi il danno, solo perchè in talune emergenze importano il pericolo di danni gravi ai servigi affidati all'esercito.

Ed io credo per le ragioni addotte nella relazione potersi la nuova nomenclatura accogliere, e i *delitti* compresi nel progetto di Codice designare col nome generico di *reati*, le *trasgressioni* riservando al regolamento di disciplina.

Io credo che si possa anche accettare l'emendamento circa il modo di esecuzione della pena di morte espresso nel Codice medesimo, mediante cioè la fucilazione, secondo i casi, nel petto o nella schiena, senza rimandarla al regolamento da approvare con decreto reale.

Credo si possa inoltre accettare per le ragioni ampiamente espresse nella relazione senatoria l'eliminazione della reclusione a vita dalla scala delle pene, riserbando bensì in casi determinati di reati comuni, richiamati nel Codice penale

militare, la pena dell'*ergastolo*, quando di cotal pena fossero passibili per diritto comune.

Credo pure accettabile l'emendamento che la *remozione* dal grado, come pena aggiunta, non venga lasciata all'arbitrio assoluto dei giudici, ma limitata al caso di condanna ad una pena non inferiore ad un anno di detenzione.

E così può essere accettato l'emendamento, o meglio il chiarimento, relativo alla nessuna influenza di una precedente condanna per reato comune a danno dell'individuo imputato di reato d'indole esclusivamente militare, affine di escludere la recidiva, non essendo stato violato lo stesso principio etico-giuridico, il primo reato nulla avendo da vedere coll'onore militare, nota dominante di tutti i fatti, che hanno attinenza al militare servizio.

E l'altro emendamento da accettare è quello che riguarda la prescrizione. Il termine dei venti anni è per il Codice comune il termine massimo per la prescrizione dell'azione penale, anche per i reati portanti pena perpetua, e pel Codice militare vigente venti anni sono il termine massimo per la prescrizione dell'azione penale, per reati punibili coll'estremo supplizio; non si vede la necessità di mutare coteste regole comuni ai due Codici.

È un'altra uniformità opportunamente dalla Commissione introdotta fra il Codice penale militare e il comune il richiamo della *riabilitazione* come mezzo di estinguere l'azione penale, allo scopo di dimostrare che per essa, se vanno estinti tutti gli effetti delle pene per quanto riguarda la perdita dei diritti contemplati nel Codice civile, non cessa però l'indegnità al servizio militare derivante dalla infelicitosa degradazione.

Un dubbio mi si affaccia bensì alla mente per quanto riguarda l'art. 41, o meglio la discriminante della legittima difesa.

È detto nell'art. 41 del progetto governativo:

« Non è punibile colui che ha commesso il fatto per disposizione della legge o per ordine del superiore od autorità competenti ».

E qui si arresta il progetto governativo; nel quale si esitò di accettare come regola generale le altre due forme dello stato di necessità ammesse nel diritto comune - di respingere da sé o da altri una violenza attuale od ingiusta, e di essere stato costretto dalla necessità di sal-

vare sè od altri da un pericolo imminente alla persona, pericolo al quale non si era dato volontariamente causa, e che non si poteva altrimenti evitare - riservandosi bensì di riprodurle a compimento di quelle ipotesi di reati, alle quali più specialmente, o esclusivamente si convengono. Altrimenti si avvisò la Commissione senatoria; e anche queste due cause dirimenti la imputabilità vennero comprese nella parte generale del Codice per far completa la uniformità di essa col Codice penale comune: però unanimi i commissari non furono, come nol furono nemmeno i compilatori del Codice comune.

Ricordo che l'illustre Zanardelli strenuamente sostenne la tesi che dovessero tutte coteste tre forme, dirimenti la imputabilità, figurare nella parte generale, ad imitazione dei più moderni Codici di civili nazioni; e non senza ragione, dacchè non solamente nei casi di reati contro la persona si possono verificare le altre due forme discriminanti, ma in altri reati ancora; ed egli accennava, a mo' d'esempio, alla violazione di domicilio, al danneggiamento, ove può sorgere il bisogno di tutelare la propria esistenza.

Però, se si pensi che di questi reati il Codice penale militare non si occupa (ed io non saprei vedere in quali altri casi si possa presentare la necessità della difesa della propria vita) e se guardisi del pari che il diritto alla conservazione di essa non è pel militare così assoluto come è pel borghese, perciocchè è proprio il militare che è chiamato per la sua missione ad esporsi di frequente al pericolo di perderla, vedo maggiore il danno che il vantaggio di cotesta regola generale. La Commissione senatoria ha bensì dichiarato in un comma aggiunto che la disposizione del numero tre non si applica quando il pericolo sia inerente all'adempimento di un dovere di servizio: ma la eccezione sarà tanto chiara, tanto presente all'animo di chi si trova nella necessità di difendere sè stesso, inferendo altrui la morte, da intendere che, così facendo, egli vien meno al dovere militare e va incontro ad una pena?

Non è partito più sicuro che tutti sappiano i casi ne' quali la imputabilità cessa, senza venire meno al dovere militare, poichè appunto il Codice penale militare restringesi a trattare di ipotesi determinate di reati, che sono d'indole

esclusivamente militare, oppure, avendo carattere di reati comuni, assumono un più speciale aspetto per la influenza che essi spiegano nei rapporti della società militare?

Egli è per questa considerazione che io sarei dubbioso ad accogliere la modificazione proposta dalla Commissione senatoria all'art. 41, se intorno a ciò non fosse concorde il sentire anche dell'altro ramo del Parlamento; e sarà bene che a suo tempo la Commissione coordinatrice riprenda ad esame la importante questione.

Ed ho finito, per quanto riguarda gli emendamenti che la Commissione senatoria è venuta proponendo al libro primo del progetto governativo. Mi disimpegnerò in breve per gli emendamenti riguardanti lo stesso primo libro, presentati dagli onorevoli senatori nella seduta di ieri ed in quella di oggi.

Non mi occuperò degli emendamenti richiesti dall'onorevole senatore Canonico, e in gran parte anche dall'onorevole Pascale, i quali non vorrebbero compresi nel progetto talune specie di reati, che non rivestono proprio il carattere di reati militari da dover formare oggetto di sanzioni penali diverse da quelle scritte nel Codice comune, e vederle sottratte al giudizio dei tribunali ordinari, che sono i giudici naturali di tutti i cittadini colpevoli. Tali emendamenti riguardano più propriamente la seconda parte del Codice. Il commissario regio ed il relatore avranno essi il compito di discuterli, accettarli o respingerli. Vi hanno però osservazioni e censure presentate dagli onorevoli senatori Ottolenghi e Pierantoni, i quali attaccano in via quasi direi pregiudiziale l'insieme del disegno di legge, che viene anzitutto combattuto per questo che non avrebbe modo di applicarsi perchè scompagnato dalla parte relativa all'ordinamento della giustizia militare e al sistema procedurale.

Per verità io non credo che questo sia un fatto che impedisca e la discussione e la approvazione del Codice penale militare.

Il Governo, è vero, non ha presentato un nuovo Codice di procedura penale militare; ma non lo presentò neppure quando si discusse il Codice penale comune; ed oggi, come allora, vigono gli ordinamenti giudiziari e il Codice di procedura che vigevano coi vecchi Codici passati. Esso ha creduto limitarsi per ora al solo diritto

penale statuente, perchè nel resto gli studi non erano completi.

Ma e che per ciò? Vuol forse dire che promulgato che sia questo Codice, manchino per avventura i giudici per applicarlo? Manchi il metodo per tenere i giudizi e dare le giuste sentenze? Non esiste forse nel Codice attuale militare una parte, che riguarda appunto l'ordinamento dei giudici militari, la procedura da seguire nei giudizi penali militari?

Forse che si revoca tutto quello che esiste?

Prendiamoci il bene che ci si offre, se cosa buona si reputa questo Codice. Sarà un impegno per il Governo di presentare al più presto, speriamo, un Codice di procedura penale comune ed un Codice di procedura penale militare.

L'onor. Ottolenghi censurava il sistema delle pene applicate per frazioni, tanto più difficile ad applicare da giudici militari. Ma guardi l'onor. Ottolenghi, che in una parte così essenziale del Codice non poteva ammettersi difformità dal diritto comune: se è errato il sistema, sarà errato per tutti.

Ma pur fu creduto grande progresso l'avere al sistema delle pene per gradi sostituito quello per frazioni; e, poichè era missione del Governo di applicare i principi regolatori della penalità del diritto comune al Codice penale militare, non poteva prescindere da questo sistema delle frazioni, prescrivendo e mantenendo quello delle pene divise per gradi, senza dare una condanna severa a ciò che era stato concordemente accolto e plaudito nella formazione del Codice penale comune.

Ma a tranquillare l'onor. Ottolenghi dirò che di annullamenti ce ne sono stati, e ce ne saranno sempre; ma annullamenti di sentenze per compiuti errati nel frazionare le pene non so che ce ne siano stati. E non credo di far torto ai giudici togati, dicendo che in tal parte di studi e di lavoro intellettuale debbano meglio riescire i militari, poichè si può essere discreto magistrato senza masticare troppo l'aritmetica, ma è impossibile vi sia un discreto ufficiale senza un sufficiente corredo di nozioni di matematica, imperocchè a qualunque arma si appartenga, è necessità aver molta familiarità con gl'interi, e le frazioni, e le addizioni, e le sottrazioni.

E vengo agli emendamenti dell'onor. Pierantoni, il quale si doleva che si fosse voluto

applicare, anche ai militari, un sistema penitenziario inesistente, come è inesistente nel diritto comune.

È certo un grave danno che si abbia un Codice, il quale non può spiegare tutta la sua efficacia giuridica, perchè contemporanea ad esso non è venuta la riforma penitenziaria, rimasta ancora allo stato ideale. I fondi ad essa riservati, per alte necessità di Governo, furono rivolti in altri usi.

Ma che perciò?

Vuol forse dire che non sia possibile, e non si debba attuare il sistema penitenziario, come i legislatori hanno voluto che fosse? È anzi fermo proposito del Governo che si compia, e presto, la riforma penitenziaria arrestata a mezzo del cammino. E ad ogni modo fino a che la riforma penitenziaria non sia un fatto compiuto, così che le pene possano nei primordi loro essere espiate con quella intensità cui si informa il nuovo sistema di penalità, non potevasi defraudare i militari di quei vantaggi propri del sistema graduale progressivo, inerenti all'espiazione della pena negli stabilimenti intermedi e alla liberazione condizionale; se non si voleva mettere quella parte eletta della nazione, raccolta nell'esercito e nell'armata, in una condizione di ingiustificabile disuguaglianza di fronte a tutti gli altri cittadini italiani.

Non mi occupo dell'altro quesito, diretto a sapere a quali persone propriamente debba applicarsi il Codice penale militare, da quale epoca cominci l'obbligo del servizio militare e quando finisca; perciocchè è materia che meglio del guardasigilli sarà discussa dal regio commissario, che rappresenta i ministri della guerra e della marina.

Resta ora a respingere la più grave delle censure fatta dall'onor. Pierantoni, che attacca d'incostituzionalità tutta l'opera del Governo, pel metodo di approvazione proposto col disegno di legge, cui il Codice serve di semplice allegato, violandosi il diritto dei due rami del Parlamento a discutere e votare le leggi articolo per articolo. Vorrà però credere l'onorevole Pierantoni che Governo e Parlamento sarebbero lieti di stare anche alla lettera dello Statuto; ma da gran tempo i legislatori italiani hanno dovuto assorgere allo spirito animatore di esso, quando l'osservanza letterale dei precetti suoi avrebbe impedito il conseguimento degli alti

fini cui esso tende, il bene, la prosperità della nazione.

E con animo tranquillo ciò affermo, perciocchè il metodo che si propone nella discussione ed approvazione di questo Codice non è cosa nuova, ma la ripetizione di ciò che da trenta anni in qua fu più volte fatto.

L'obbiezione dell'onorevole Pierantoni fu la prima fiata sollevata nel 1865, discutendosi la legge per la unificazione dei Codici; e il senatore Pallieri dimostrò non essere nella sua essenza violato il diritto statutario scritto nell'art. 55 della Carta costituzionale spettante ai senatori ed ai deputati circa la facoltà di emendare le leggi portate al loro esame.

Non è diniego di tal diritto; ma spontanea rinuncia che essi fanno al modo consueto di esercitarlo perchè renderebbe impossibile la retta compilazione di Codici formati da centinaia, e migliaia di articoli, trasformandolo nella espressione di voti, che il Governo, aiutato dall'opera di uomini politici, giuristi e magistrati riuniti in Commissione, si obbliga di prendere ad esame, ed accogliere, se conformi ai principî informatori della complessa opera, già da ambo i rami del Parlamento discussi ed approvati.

Questa fu la interpretazione sempre data quando si ebbe a discutere di Codici o di leggi di gran mole; interpretazione accettata pur dall'illustre Mancini, il cui nome tutti, e specialmente il Pierantoni, ognora ricordiamo con venerazione e rimpianto.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Quando, l'autorità di uomini insigni fiancheggia l'opera degli uomini di Stato, si può essere tranquilli, altrimenti sarebbe impossibile condurre in porto un Codice se articolo per articolo dovesse essere discusso nei due rami del Parlamento. L'opera ponderosa e lunga romperebbe nello scoglio della immensa difficoltà di porre d'accordo ottocento volontà in tutte e singole le disposizioni di legge che formano l'insieme di un Codice. Sarebbe una vera tela di Penelope; un fare e disfare; un correre dall'uno all'altro ramo del Parlamento; il frequente mutar di maggioranze potrebbe indurre disposizioni contraddittorie; e le crisi ministeriali, e il chiudersi e il riaprirsi delle sessioni

parlamentari troncherebbero ad ogni ora l'opera all'inizio o a mezzo del cammino.

Fosse pur la cosa possibile, il risultato potrebbe riuscir funesto, avvegnachè un Codice è tale un complesso di disposizioni tra loro sistematicamente legate, che negli attriti del lungo e vario discutere potrebbe andare smarrito l'uno o l'altro principio che ne regola le singole parti; così che, come bene avvertiva il Romagnosi, il minor danno è di fare opera scientificamente scorretta. E così pensavano Pellegriano Rossi e lo Stuart-Mill e lo Gneist: così proclamava il Lascher nel Parlamento germanico il 1871; e il Bertrand avvocato generale della Cassazione in Francia il 1888, nel suo discorso di apertura, commendava appunto il sistema in Italia adottato per la votazione dei Codici e per la definitiva compilazione affidata a Commissioni coordinatrici; e in cotesto metodo ravvisava il germe di una riforma da realizzare anche nei paesi più gelosi delle loro prerogative parlamentari, poichè, senza offesa al diritto dei deputati, preserva le leggi complessive da numerose imperfezioni.

E davvero io non so consentire col Pierantoni che il metodo sia errato, ed abbia menato a conseguenze gravi o disastrose, o in opposizione ai fini del legislatore; perciocchè il Codice civile che tutti hanno lodato come una delle più belle opere compiute dal legislatore italiano, non è uscito altrimenti da una discussione e votazione per articoli, ma appunto dall'opera di una Commissione coordinatrice, dopo la discussione generale fattane in Parlamento; e lo stesso Codice penale per cui così alto coro di lodi si levò, comunque tutto non siasene raccolto il frutto per il sistema penitenziario ancora imperfetto, ebbe l'ultimo suo compimento da una simile Commissione.

E mal si cita in contrario la legge su la circoscrizione delle preture; chè se quella non raggiunse tutti i fini che si ebbe in mira quando se ne dava l'incarico al Governo, egli è che l'opera di esso non fu al tutto libera, poichè intervennero pressioni di altro genere nel campo politico, colà appunto dove vuole l'onore Pierantoni, che articolo per articolo i codici si discutano.

Dunque è chiaro che nè lo spirito dello Statuto, nè la consuetudine parlamentare, nè l'autorità di uomini sommi contrastano al sistema

dal Governo proposto per la discussione di questo codice; ma dirò ancora che il Governo non poteva tenere metodo diverso da quello dal Parlamento adottato per la sanzione del Codice penale comune, se questa è opera dall'altra dipendente, e presenta, per la mole ed importanza sua, difficoltà non minori di quelle che pel Codice penale comune doveansi superare.

Nell'invito a coordinare con quello gli attuali Codici penali militari, era implicito il concetto e il volere che uniforme dovesse essere il metodo per l'approvazione e la definitiva compilazione di cotesta opera di coordinamento che si riassume nel progetto a voi presentato. Essa ha per fine ultimo di affermare ancora una volta il principio che tutti quanti i cittadini sono uguali innanzi alla legge, e di non indugiare più oltre a quella eletta parte della nazione, che nell'esercito e nella marina consacra sè stessa alla difesa della patria, i vantaggi che al resto della cittadinanza italiana derivano dal nuovo statuto penale.

Ed il Senato, io lo spero, troncherà gl'indugi, e non rifiuterà il voto suo a questo disegno di legge, che è opera di giustizia e di civile progresso.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che il signor senatore Pierantoni, quasi a conclusione del suo discorso di ieri, ha mandato alla Presidenza il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, ritenendo non esser necessario di delegare poteri legislativi al Governo, sospende la discussione del progetto del Codice penale militare, ed invita il Ministero a completarlo nella parte della composizione dei tribunali, della competenza e della procedura ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ottolenghi.

Senatore OTTOLENGHI. Signori senatori. Bisogna proprio che proclami che la sorte mi arride ben di rado, perchè mi tocca sempre prendere la parola quando questo autorevole Consesso è quasi stanco di sentire oratori. Certamente la mia posizione è tutt'altro che agevole e tanto più quando si viene preceduti da oratori così distinti ed esimii quali furono quelli che presero la parola oggi davanti al Senato.

Tuttavia io sento il dovere di non arrestarmi lungo la via e farmi ardito nell'esaurire il mio assunto.

Se io badassi solo alla forma gentile che l'illustre guardasigilli ha adoperato a mio riguardo dando importanza a quelle osservazioni alle quali io quasi di volo ho accennato ieri, quasi sentirei l'obbligo di tacere; ma siccome esse hanno la loro base sopra convinzioni profonde e radicate, la cortesia di cui mi è stato larghissimo l'onorevole ministro di grazia e giustizia non mi dispensa da una risposta; che forse non appare; ma che è tuttavia suggerita da una necessità ineluttabile ed alla quale non posso sottrarmi.

Io credo che le risposte dell'illustre magistrato che ora occupa così degnamente il posto di guardasigilli, non siano del tutto convincenti per me.

Ha forse dimenticato l'illustre magistrato che noi ci troviamo a fronte ad un progetto di legge, il quale all'articolo quarto stabilisce in modo espresso che dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia ed il Codice penale militare marittimo, approvati con regi decreti del 28 novembre 1869, e rimarranno insieme abrogate tutte le disposizioni di legge contrarie al Codice stesso.

Quindi sta perfettamente ed è matematicamente preciso quanto io sosteneva ieri, che noi ci troveremo nella perfetta ed assoluta mancanza di un Codice che regoli la procedura, mancanza prodotta e causata dalla pubblicazione del Codice in discussione ed in forza del chiaro disposto dell'articolo quarto del progetto di legge che lo precede; in una parola, manchiamo di un Codice di procedura penale che ci dia le norme necessarie per tradurre in atto il Codice penale militare.

Ecco la prova dell'esattezza dell'eccezione accampata da me; ma così esprimendomi non sarei esatto, poichè stando a quanto mi disse ieri l'onorevole e chiarissimo collega Pierantoni, egli aveva già accampata la stessa eccezione. Ma qui è necessario che io mi giustifichi; io posso assicurare, l'onorevole e chiarissimo collega Pierantoni che questa eccezione io non l'ho sentita dal suo labbro eloquente.

Non dubito però che le cose stiano come egli ha asserito.

Premetto che sarà peccato di disattenzione da parte mia se ardisco di affermare che l'onorevole collega non siasi accinto a trattare di

proposito la eccezione di cui è caso e l'abbia accennata appena. Mi permetta anzi il chiarissimo collega di credere che egli, mosso quasi da spirito di carità verso chi gli doveva succedere nel dire, in mezzo alle tante cose da lui dette nel suo forbito e dottissimo discorso, abbia voluto lasciare un qualche argomento da trattare ed approfondire.

Dopo avere difeso me stesso impredo a continuare la difesa del mio assunto, richiamando il disposto dell'art. 4 sovra citato che ne costituisce la base, il fondamento, e perciò, ripetendomi, sostengo che non si possa utilmente ora discutere il Codice penale.

La discussione di un Codice penale, già lo dissi, senza il suo naturale complemento quale è il Codice di procedura, la credo una discussione difettosa non solo ma priva di carattere pratico e questa mia proposizione è suffragata dai precedenti legislativi, perchè il Codice penale militare che testè venne abrogato conteneva, già lo dissi, nel suo seno un Codice di procedura. Il legislatore l'ha fatto certamente al doppio scopo di rendere facile l'ufficio insolito ed inusitato pei militari di sedere come magistrati e tradurre in atto le attribuzioni riservate ai giudici, ed anche perchè il legislatore reputava una necessità indeclinabile di accompagnare e completare il Codice penale militare col Codice di procedura relativo.

Questi due Codici sono assolutamente collegati ed inscindibili e devono nascere ad un solo parto. Quindi credo facciamo ora discussione che sia piuttosto accademica che non pratica; ed io anzi la direi illegale perchè noi troviamo nello stesso progetto di Codice militare che discutiamo, fra i tanti un articolo (art. 26) che contiene delle espressioni che presuppongono l'esistenza di un Codice di procedura. In fatti nell'articolo 26 sovracitato si parla di *spese processuali*. Ma con qual diritto si potrebbe tenere un tale linguaggio in mancanza di un Codice di procedura se non ammettendo come cosa certa l'esistenza di un Codice processuale che dia l'essere ad un processo e con norme precise ne regoli lo sviluppo e l'andamento? Ora noi ci troviamo precisamente nel caso opposto di trovarci mancanti di un Codice di procedura poichè l'art. 4 dell'attuale progetto abroga la procedura stabilita nel Codice del 1869. L'eccezione fatta acquista anche

sotto questo aspetto una maggiore importanza e gravità.

Adottando il sistema proposto noi veniamo ad autorizzare l'esistenza di un Codice che commina delle pene senza essere sicuri che non nascano conseguenze dannose dalla sua applicazione, e sprovvisti di ogni certezza che la giustizia e la libertà non siano compromesse. Non si vorrà contestare che i Codici di procedura penale non risentano dello avvicinarsi degli avvenimenti sociali e politici e ne seguano le sorti come cose intimamente fra loro connesse e subiscano modificazione secondo la loro varietà.

Ma di ciò basti. Parlerò ora del sistema adottato dell'applicazione delle pene.

Io ho censurato questo sistema di applicazione delle pene introdotto nel nuovo Codice penale militare, e dissi essere evidente che dove durano fatica i giudici ordinari ad eseguire in modo adeguato il loro ufficio, la devono trovar maggiore per una ragione a *fortiori* i giudici militari i quali sono rivestiti di un potere che esce dalla cerchia naturale delle loro attribuzioni ed hanno una missione dotata di un carattere di cosa per loro affatto nuova.

Ma io mi accorgo che mi sono forse senza alcuna necessità accinto a dare la dimostrazione di una verità intorno alla quale siamo quasi tutti d'accordo, anzi la tesi che sostengo è suffragata dalle parole stesse di quel chiaro autore della relazione che noi tutti lodiamo, e lodiamo a buon diritto e mi propongo di dimostrarlo in appresso.

L'illustre guardasigilli diceva: non preoccupatevi di queste difficoltà perchè i giudici militari hanno una speciale attitudine a fare calcoli ed operazioni aritmetiche e sono preferibili sotto questo aspetto ai giudici ordinari.

Ma mi permetta l'illustre guardasigilli di osservare che in concreto non si tratta di un puro calcolo aritmetico che i giudici militari, ammetto anch'io, sanno fare meglio dei magistrati ordinari; ma si tratta invece di applicare l'aritmetica colla scorta di *criteri di giustizia distributiva*.

Non si tratta di fare una sottrazione od una addizione, si tratta precisamente di applicare un sistema di frazionamento minuzioso, ed intricato colla scorta di criteri legali e pratici

che solo si acquistano coll'essere abituati per ragione d'ufficio ad amministrare la giustizia.

Egli è sotto questo aspetto che, a mio credere, si appalesa tutta la difficoltà del nuovo compito che si vuole imporre al giudice militare.

Ma vi ha di più. Io dicevo testè che la mia tesi abbia un grande appoggio, ed appoggio autorevolissimo, nello stesso relatore.

A pagina 9 della sua bellissima relazione, paragrafo 8, ecco cosa dice: « I metodi nuovi esigono *studi*, diligenza, attenzione; quello della divisione delle pene per frazioni richiede altresì dei calcoli, che sono semplicissimi per coloro che si danno la pena di farli, ma riescono ostici o uggiosi a coloro che amano schivarne la fatica, o che, come spesso accade quasi per vezzo, si ostentano refrattari dell'aritmetica ».

Dunque esigono studi; ecco una confessione preziosissima che conferma la difficoltà del sistema nuovo paragonato coll'antico. Non si tratta semplicemente di studi matematici, non si tratta, e non lo sarà ripetuto mai abbastanza, di semplici operazioni aritmetiche, ma si ha diritto di credere che il relatore colla parola *studi* abbia voluto accennare a qualche cosa di tecnico e che l'aritmetica debba procedere di pari passo, e sia fiancheggiata da criteri di giustizia distributiva.

Del resto, che necessità di fare questa innovazione quando si aveva un buon Codice come era quello del 1869 che spezzava il pane in mano ai giudici militari in un modo così chiaro, così preciso e dettagliato che essi non duravano al certo molta fatica nella sua applicazione? Ricordo gli articoli 11 e seguenti sino al 28 inclusivamente del Codice penale militare 28 novembre 1869.

È un aggravio quello che si vuole imporre ai giudici militari che non trova la sua giustificazione, tanto più che il Codice del 1869 aveva trovato la sua interpretazione nella giurisprudenza. Più volte il tribunale supremo di guerra ebbe a giudicare che quegli *anni* a cui accennava il Codice penale del 1869 si potevano anche convertire in *mesi*.

Quindi dallo stesso Codice, giusta l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza, veniva data ai giudici militari una grande libertà nell'applicazione delle pene. Un tale riflesso, con-

giunto alle altre considerazioni svolte superiormente, tende a dimostrare che non era necessario introdurre una riforma nel sistema della applicazione delle pene, offrendo il sistema precedente maggiore garanzia che questa riuscisse più sicura, più giusta e meglio proporzionata alla natura e gravità dei reati, ed agevolava e rendeva più facile l'ufficio dei giudici militari, che lo stesso relatore ammette e proclama, sono giudici di circostanza.

Credo così di avere risposto, nel modo più conciso possibile, a quanto mi ha obbiettato l'onor. guardasigilli, e, non volendo più oltre affaticare il Senato, non insisterò ulteriormente per non prolungare i limiti e la durata di questa discussione.

Io sacrifico volontieri ogni sentimento di ambizione personale a quello del dovere di non comparire indiscreto verso il Senato che mi volle benignamente ascoltare. (*Approvazioni*)

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Ieri la discussione fu un combattimento fra commissari e commissari, perchè i militari, seguendo il relatore, approvarono il progetto che dilata la competenza dei giudici militari, e gli uomini di legge, professori e magistrati, chiesero la rivendicazione del diritto comune, e combatterono la tendenza del potere militare a prendere il più che possa del diritto comune, volendo la giusta separazione tra il diritto ordinario e quello, eccezionale.

Fino a quando la discussione verteva tra la maggioranza e la minoranza della Commissione il Senato non era ancora entrato in campo. Per questo io feci le mie felicitazioni all'egregio collega Ottolenghi per essere sceso volenteroso in lizza a discutere il disegno di legge. La discussione, poverissima per il numero degli oratori, deve vincere le preoccupazioni dell'onorevole ministro, il quale testè diceva che sarebbe funesta la discussione di un Codice articolo per articolo, giacchè sarebbe impossibile di raccogliere il pensiero armonico di più di 800 legislatori.

Il guardasigilli è vecchio magistrato, è dotto giureconsulto ed esperto parlamentare per non sapere che nelle assemblee si determina tosto la mirabile legge della divisione di lavoro, per la quale gli uomini che non hanno competenza

speciale o che non hanno avuto mandato di studiare una legge, tacciano, aspettando l'ora della votazione, e fanno a modo dei giurati che per sì o per no danno verdetto.

Ora risponderò brevemente all'onorevole guardasigilli, e lo farò con quella cortesia che è dovere verso gli uomini di Governo, che deve essere specialissima verso ad un uomo di Governo, un nostro collega venuto da poco su quei banchi, ed a cui mi unisce amicizia personale.

L'onorevole guardasigilli avrebbe fatto bene a non usare verso di me due argomenti: l'uno che io voglia un'interpretazione farisaica della Costituzione; l'altro di evocare l'ombra onorata del mio maestro.

Se io avessi domandato all'onorevole guardasigilli, che dev'essere il custode della Costituzione nei Consigli della Corona, una preferenza di metodo in materia, in cui vi è libertà di scelta, avrei fatta opera ambiziosa, e siffatta ambizione non ebbi.

Io, onorevole guardasigilli, pregai il Governo più volte sin da quando scrissi la lettera all'onor. Presidente Eula, che ieri lessi all'assemblea, di attenersi strettamente all'osservanza dello Statuto. Dunque non si discute di elezione di sistemi, nei quali domini il principio di libertà; si vuole invece l'omaggio alla Carta costituzionale, l'omaggio alla divisione dei poteri. E dico davvero che le dottrine pronunziate oggi dal ministro Calenda mi hanno fatta una vivissima pena.

Il guardasigilli è dotto giurista e sa che il potere legislativo nella società moderna si è innalzato a più alta perfezione che non nelle società antiche.

In Grecia ed in Roma il potere legislativo emanava dal popolo. Ma il *demos* in Grecia ed il *populus* in Roma erano la minoranza dello Stato, in cui vivevano clienti e schiavi numerosi. Col trionfo del sistema feudale i barbari si accamparono sulle terre tolte ai vinti e nei *Malli, nei Campi di Maggio* i principi chiamavano le genti armate ed i padri di famiglia a deliberare delle cose maggiori facendo le leggi col battere l'asta sugli scudi; più tardi trionfò il sistema inglese, la divisione dei poteri e la Convenzione inglese trasformando il Governo assoluto proclamò che la legge avrebbe

avuto tre fattori: il *Re*, la *Camera dei Signori ed i Comuni*.

La rivoluzione francese commise l'errore di volere un'assemblea legislativa unica; ma le Costituzioni rappresentative, che fecero il giro del mondo, sanzionarono con la divisione ed i limiti dei poteri la triplice divisione del potere legislativo.

Affinchè questa pubblica discussione rimanga pienamente illuminata, si rimuova l'equivoco, per cui si vuole far credere che si tratti di un semplice conflitto di opinioni fra il Governo e la minoranza della Commissione, mentre lo ripeto, io fo un appello al rispetto dovuto alle norme fondamentali dello Statuto. Compirò l'opera fastidiosa di leggere i testi che sanzionano i principî ora ricordati. L'art. 3 dello Statuto reca: *il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dalle due Camere, il Senato e quella dei deputati*. L'art. 5 determina la divisione dei poteri. I ministri possono soltanto proporre alla firma del *Re decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi*.

Accanto a questa divisione dei poteri, che segue alla tripartizione del potere legislativo, lo Statuto aggiunge l'art. 55 scritto in questi termini: *le leggi saranno prima studiate dalle Giunte e poi discusse e approvate da una Camera e trasportate all'altra, e le DISCUSSIONI SI FARANNO ARTICOLO PER ARTICOLO*.

Sino a quando avrà doveroso rispetto il giuramento da noi dato, il giuramento, che dal capo dello Stato fu ripetuto sin dall'umile gregario di osservare fedelmente la Costituzione, e sino a quando esisteranno la divisione del potere legislativo dall'esecutivo e i limiti del medesimo, a nessuno è dato di togliere a ciascun senatore il diritto di votare il Codice. Se voi avrete il coraggio di dichiarare che in Italia e Senato e Camera dei deputati sono incompetenti a votare le leggi e tra esse i Codici, domandate una revisione della Costituzione.

Queste erano, onor. guardasigilli, le giuste e necessarie risposte da me dovute e che Ella avrebbe fatto meglio di non provocare. Essendo questa la forma del Governo, ho ragione di dire incostituzionale il disegno di legge, proposto dai suoi predecessori, da lei accettato e strenuamente difeso, col quale i legislatori sono ridotti a semplici supplicanti di correzioni e di aggiunte, delle quali poi Commissioni ministe-

riali e potere supremo di ministro faranno quello che vorranno.

Rilegga l'onorevole guardasigilli le pagine di *Cesare Balbo* sopra i Governi consultivi e dica se dopo che Re Carlo Alberto diede la Costituzione, spogliandosi dell'assoluta potestà regia, non siamo noi da qualche tempo spinti sopra un sentiero di pericoloso regresso. Per tali cose col mio ordine del giorno io ho detto: che il Senato non ritenendo la necessità della delegazione dei poteri, invita il Governo all'osservanza della Costituzione.

Educato da un buon maestro, che ella rispettò in vita e che ha voluto ricordare oltre tomba, ebbi da giovane l'onore di professare l'insegnamento del diritto costituzionale. Quando ebbi posto nelle assemblee legislative non mutai coscienza, e nella pienezza dell'anima, non serva al potere, riconobbi che la sola suprema necessità possa giustificare una delegazione di poteri. Ella che si addimostò abile oratore nella suprema magistratura, oggi non è stato abile difensore della legge, perchè volendo ricordare i precedenti, ha ricordato casi di supreme necessità che oggi non esistono. Nell'anno 1865, onorevole guardasigilli, il Parlamento fece delegazione di poteri apponendovi due condizioni, ossia la nomina di una delle più cospicue Commissioni di legislatori da scegliersi dalle due Camere e la promessa di una posteriore revisione.

Ma perchè? Perchè per il patto internazionale della Convenzione di Firenze del 1864 che addusse il trasferimento della sede del Governo da Torino a Firenze, quando era stato già elaborato lungamente, sin d'allora vi era stata l'unificazione del Piemonte con la Toscana e coi Ducati, un progetto di Codice penale per opera del Minghetti, del Cassinis. Io ho ereditate preziose carte che potrei pubblicare sopra le alte virtù dei giureconsulti che fecero cessare le pretese della scuola giuridica toscana e le pretese della scuola romanista di Bologna. Si era proposto il Codice unico di diritto civile con la compilazione di altri Codici; sotto l'urgenza politica si fece per taluni Codici un'ampissima discussione generale, ma poi si dette il permesso al Governo. Allora a noi premeva il grande dovere dell'unificazione nazionale e vi erano i segni precursori della guerra di Venezia.

Allora premeva il gran problema che l'Italia nuova non potesse entrare nella città di Dante e Machiavelli, portando con sé il patibolo che persino il principe assoluto aveva distrutto...

Una voce:... ripristinato.

Senatore FIERANTONI... Vogliamo (*volgendosi all'interruttore*) ripetere la storia di Leopoldo I e di Leopoldo II? Amici miei, mi consigliate di essere breve e poi, interrompendo, mi fate l'obbligo di più oltre parlare; lasciamo stare...

PRESIDENTE. È meglio che non interrompano.

Senatore FIERANTONI... Vi era stata l'abolizione, vi fu la ripristinazione. Il Governo provvisorio richiamò l'antico diritto; sono cose notissime.

Più tardi la severa necessità più non dominava; infatti il Parlamento non discusse, uno dei più difficili, dei più elaborati e dei più dotti Codici che onori il Regno italiano, il Codice della marina mercantile, preparato sotto il Ministero La Marmora da valorosi giuristi, tra i quali l'Accame genovese, e Stanislao Mancini, esule? Quel Codice introdusse nel diritto positivo italiano tutte le civili innovazioni, che il diritto internazionale aveva conquistato dal 1815 in poi negli atti diplomatici, per gli oracoli della scienza rinnovata, cioè l'abolizione della tratta degli schiavi, i principj di diritto marittimo dichiarati nel trattato di Parigi nel 1856, e persino per non dire altro, l'abolizione della confisca della proprietà privata nemica in tempo di guerra.

Il Parlamento di quel tempo non trovò nè ministri proponenti che uscivano dal suo seno, nè relatori, i quali avessero detto implicitamente gli Italiani impotenti come legislatori a votare un Codice, nè Governo ambizioso di pieni poteri. E poichè voi avete ricordato il Mancini, dirò che quando egli fu ministro guardasigilli, fu osservatore della Costituzione, perchè elaborò il *Primo Libro del Codice Penale* e lo mandò a tutte le magistrature italiane, ai Consigli d'ordine e a tutti i giureconsulti d'Europa, perchè lo avessero censurato. Dopo così solenne apparecchio la CAMERA DEI DEPUTATI lo discusse *articolo per articolo*. Eppure il Mancini era celebrato come uno dei maggiori giuristi del tempo, e poteva ricevere una delegazione. Quell'uomo sentiva un culto immenso per le libertà nazionali e sapeva l'autorità, che assume la legge liberamente discussa sotto lo

sguardo della nazione e il dominio della pubblica opinione.

Più tardi cominciarono le dolenti note. Il Mancini era infermo; sentiva stoicamente per sé vicina l'ultima ora della vita; languiva in un letto di dolore, ma non aveva perduto i suoi ideali, nè si ritraeva dal sacrificio di sé stesso. Sereno, si ritrasse dal Ministero, dicendosi fortunato di ritornare alla vita del foro, che era stata l'anima dell'anima sua; con esempio di modestia unico, chiamato infermo a presiedere agli esami al Ministero degli affari esteri, vi andò. Non ebbe passioni politiche, perchè innanzi alla sventura di Dogali sostenne il Ministero. Nominato presidente della Commissione per lo studio del progetto di Codice elaborato dal suo amico carrissimo, lo Zanardelli, e quando egli aveva ogni giorno la febbre, e quando calunniosi giornali dicevano che come presidente della Commissione penale indugiava perchè aveva gelosia che altri avesse compiuto il Codice penale, accettò il sistema di far nominare più relatori di diverse parti del Codice, e obbedì al volere della maggioranza che delegò allo Zanardelli i poteri.

Preferì di morire, vedendo affermato quel grande sentimento della inviolabilità della vita umana che fu sempre la ricerca sperimentale ed assidua de' suoi studi. Sollecitato dal suo amico Zanardelli, da un gran numero di membri della Commissione, fece olocausto alla volontà delle maggioranze, che già accennavano ad una degenerazione dalle buone norme parlamentari difendendo la legge come presidente della Commissione.

L'onorevole guardasigilli non vorrà da me imprudenze; se lo vuole, gli prometto di fargli leggere lettere intime relative a questo evento.

Quindi, il Mancini non allontanò dal suo cuore quel culto continuo per le libere istituzioni, il rispetto dovuto ai poteri legislativi. Ed io ebbi altra volta a ricordare che un giorno, in cui la stampa ministeriale bassamente offendeva il Senato, perchè aveva respinto la legge che puniva gli abusi dei Ministri del culto, egli scrisse una lettera al presidente del Senato deplorando codesta offesa dei grandi poteri legislativi.

Dopo ciò detto, vegga il Senato dove sia il faniseo e dove lo schiavo della parola. L'ho detto altra volta che io mi sentivo schiavo di

una sola padrona, la legge, perchè con la legge sono libero, cogli arbitrii posso essere schiavo; ma sarei ribelle.

Ciò detto, a me non cale raccogliere la opinione del Paglieri: io la rispetto, ma la credo ortodossa. Non accetto la sottile distinzione che voi, onorevoli ministri, avete fatto dicendo che non volete togliere un diritto, ma che chiedete una rinuncia. Rispondo: se fosse un diritto non lo rinuncierei; essendo un dovere non lo posso abdicare.

Vi sentite incompetente ed impossibilitato col Parlamento a menare in porto questa legge? Un ministro, che non ha l'autorità, nè l'ingegno, nè la potenza della ragione, vive male, e farebbe meglio ritrarsi dall'agone parlamentare.

Paventaste oratori a centinaia, ma non sono i Senati indicati da tutti i libri, da Tito Livio a Giovenale e dal Balbo e dagli altri scrittori come l'assemblea che meno parla e che più tace?

Facile sarà forse per voi la vittoria, onorevole ministro, in Senato; ma non vi invidio questi allori. Vedrò che ne sarà! Non dite però che possa essere funesta l'opera del discutere un Codice, articolo per articolo, solo perchè si potrebbe avere qualche rara contraddizione tra un'articolo e l'altro. A questo dubbio rispondo con due argomenti schiaccianti.

L'art. 74 dello Statuto sanzionando le leggi interpretative contemplò i casi, nei quali le leggi possono essere oscure o contraddittorie. Il sistema bicamerale fu introdotto per avere leggi ben ponderate.

Il nostro Regolamento poi prescrive che quando si sono adottati emendamenti in legge di grossa mole, anche dopo la votazione finale si possa fare lavoro di coordinamento e rivedere se occorre alcuna contraddizione.

Invece contro il sistema proposto sta l'esperienza. Onorevole guardasigilli, ella, che conosce benissimo le imperfezioni e le contraddizioni del Codice penale vigente coordinato per lavoro di Commissioni ministeriali, può dire davvero che la Commissione non abbia dato maggior numero di contraddizioni che non s'invennero nei Codici deliberati dal Parlamento?

Ebbene, basta a me ricordare che non ancora la Commissione coordinatrice aveva terminato

il suo lavoro, perchè rimanevano i regolamenti per la libertà condizionale ed altri uffici che il famoso articolo che dava ai condannati il diritto alla pena più mite provocò provvedimenti, sui quali è meglio il tacere.

Il collega Pascale ha ricordato una lacuna del Codice penale, che il nuovo Codice mostra, e che questo progetto colmerebbe.

Non esiste contraddizione nel Codice penale fra due articoli, per la quale contraddizione i deputati non sarebbero assimilati ai funzionari pubblici?

Ella ha invocato le opinioni del Gneist, col quale mi onoro di essere in relazione, e l'opinione del Lascher. Al proposito le darò due risposte: L'una che la Germania non è ancora arrivata al pieno possesso della sovranità nazionale e di quegli ordini rappresentativi, di cui dobbiamo essere gelosi custodi, l'altra poi che molti professori, i *gros bonnets* della scienza, si sentono offesi della poca popolarità che ora li sorregge, laddove la forza militare prese il predominio sulla ragione, la filosofia e il diritto, e là dove il suffragio universale nel suo trionfo diè l'ostracismo alle grandi dignità scientifiche. I grandi numi del pensiero sono spesso rovesciati dalla marea popolare.

Se ella avesse avuto commercio d'amicizia col Renan e con altri celebri scienziati francesi, avrebbe raccolto la parola della vera aristocrazia, delle anime offese, perchè il suffragio universale manda in Parlamento *l'uomo-cannone*, anzi che l'uomo dai cento cannoni: la forza del pensiero vince spesso i battaglioni. È naturale che i professori pensino che sarebbe meglio che i Codici fossero lavoro di un solo getto.

Io rispetto e venero la sapienza; ma do esempio di modestia, perchè in un'assemblea, in cui siede un Enrico Pessina, in cui seggono altri sommi giuristi, io non ho l'ambizione di dire: *favete linguis*. Il Codice che abbiamo studiato noi, non potrebbe esser guasto dall'opera vostra di emendazione. Voi sareste i guastatori della euritmia del diritto da noi architettato.

Col rispetto verso l'autorità di colleghi, forse assenti per giusto sentimento di dignità personale, vi è un grande sentimento politico che mi preoccupa. Spetta a noi, che siamo il corpo conservatore delle tradizioni, di dare il triste esempio di voler ridurre le potestà della Ca-

mera legislativa, oggi che per decreti ogni potestà legislativa è offesa?

Queste abdicazioni sono possibili ove imperano Costituzioni che permettono Commissioni miste di deputati e di senatori. Triste sarà l'ora in cui queste ragioni che io ora espongo, stringendomi al cuore la Costituzione, saranno ripetute da oratori, che hanno passioni politiche che io non albergo in petto, idee di rinnovamento, che io combatterei. Questa è la risposta generale che io, onorevole ministro, doveva dare ai maggiori punti del suo discorso.

Ma se ella e i suoi colleghi guardassero bene all'indole eccezionale della legge che deve essere esaminata, al certo avrebbero rispettate le norme de' principî costituzionali da me rivendicati. Ella avrebbe dovuto esortare l'assemblea ad accettare il mio ordine del giorno, perchè qui rappresenta la osservanza della LEGGE.

Povera cosa è poi quello che voi farete, perchè salvo l'ampollosa parola che suona un *Codice penale autonomo*, null'altro si fece che trasfondere nel Codice militare il Codice comune, che ebbe il nome dal mio amico, l'onorevole Zanardelli. Tanto fu il rispetto al Codice stesso che non si vollero neppure correggere le imperfezioni di nomenclatura e le lacune in esse scoperte. Dunque se questo Codice-progetto è l'innesto della legislazione comune vigente con la maggior parte del Codice dell'esercito, perchè ella vuol togliere al Senato ed alla Camera la diretta votazione sul disegno?

Ella, onorevole guardasigilli, assume una grande responsabilità innanzi al paese in un'ora in cui, mi permetta che lo dica, ella ha già commesso una grave obliivione. Ella avrebbe dovuto far palese in via ufficiale al Parlamento di avere consentito a grandi violazioni dello Statuto sotto forma dello *stato d'assedio*, di cui manca la legge. Noi dovevamo avere notizia dal Governo che le libertà costituzionali erano state sospese in alcune parti del Regno. Invece si tacque e ci si nega la osservanza dello Statuto nell'azione legislativa.

Io posso spiegarmi la delegazione di poteri data per un Codice penale di diritto comune, ma non l'abdicazione del potere legislativo per legge eccezionale.

Ella sa che i popoli per venire alla conquista della libertà dovettero lottare potentemente

contro le monarchie assolute e contro gli ordinamenti militari. Dopo la gelosa vittoria del principio liberale contro la forza, lo Statuto sanzionò l'articolo che stabilisce la *votazione, ogni anno, della legge militare*. In tale materia i precedenti non fanno consuetudine.

Il popolo italiano fu detto rettorico: spesso cerchiamo di mutare l'entità ed il peso della materia che ne affanna con una parola. Io ne domando scusa all'onorevole mio amico Costa, che essendo troppo dotto deve bramare la critica, ma non posso tacere di aver letto con meraviglia nella Relazione il conato di far credere che il Codice penale non sia una legge di eccezione, ma una legge speciale, una legge analoga a quella commerciale.

Nella relazione si legge a pag. 2: *La legge penale, ben lungi dall'essere legge di eccezione, è il diritto comune pei rapporti che sorgono dagli attriti della vita militare, come lo è la legge commerciale pei rapporti che sorgono dall'esercizio del commercio*. Ma davvero ciò si pensa e si crede?

La legge di commercio è legge di favore, scritta per tutti quelli che vogliono fare atti di commercio, persino per le donne, per gli stranieri e per le società commerciali italiane e straniere.

Onorevole Costa, le donne non sono militari. Nell'esercito ella non vedrebbe che la vivandiera, la regina dell'alveare militare.

Nell'azione commerciale opera la concorrenza, la massima attività per accrescere il danaro, si ha la lotta per la concorrenza.

Mi dica ella se si possa dire che la legge militare sia simile agli atti di commercio quando vi sono legislazioni che persino proibiscono l'uso delle cambiali ai militari?

Ella fa cenno di sì; con tale atto mi costringe a ricordarle l'autorità di celebrati scrittori, quale la memoria mi li presenterà per correggere l'error vostro.

Il MASSÉ indica il carattere cosmopolita del diritto commerciale: *Les relations commerciales qui existent entre nations. établissent des rapports, imposent des devoirs, créent des obligations, donnent naissance à des contracts*. La parola *commercio* è definita la comunicazioni di ogni specie che possono esistere tra gli uomini; ma se si cerca l'utile sorge il commercio d'interesse. ULPIANO disse: *Com-*

mercium est emendi vendendique invicem ius. Là dove si svolsero le utilità commerciali caddero le virtù militari e sorsero i mercenari. La legge civile, disse MONTESQUIEU, è il *palladium* della proprietà; la commerciale è il palladio del credito. La legge commerciale è legge di *favore*, perchè semplifica le forme dei contratti, protegge le associazioni di credito e di capitale, abbrevia le procedure. Accanto alla legge civile generale ed alla legge penale comune vi sono le leggi *speciali*, che contemplano infrazioni particolari possibili da parte di alcune classi di cittadini, e molte leggi che per essere variabili, temporanee e per andar soggette a variazioni e cambiamenti continuati, non possono entrare nei Codici. Le proprietà, artistico-letteraria, o artistica, la legge forestale, la mendicizia, la sanità pubblica, i pesi e le misure, la stampa, le ferrovie, le opere pubbliche, le dogane, le pesche compongono l'inventario di tali numerose categorie.

L'HAUS, onorevole Costa, in un capitolo, *I veri principî*, tali cose a noi due insegnò. Ricordo al collega il titolo XXX del Codice: *Negotiatores ne militent*.

Le leggi militari sono leggi di severa repressione, eccezionalissime. Io facilmente mi commuovo alla virtù dei sentimenti, e delle belle frasi che pronunziava il nostro presidente, senatore Mezzacapo, quando, dirigendo abilmente le nostre discussioni, diceva spesso: *la famiglia militare*. Bella famiglia di mezzo milione di maschi senza neppure una donna! (*Illarità vivissima*).

Bella famiglia quella nella quale è proibito il diritto delle nozze. Con i tropi Metternich fece insanguinare l'Europa.

Rilegga l'onorevole Costa la stupenda discussione avvenuta nella Camera dei deputati di Francia per sapere se la legge penale fosse *personale* o *territoriale*, antica disputa. Il *De Broglie*, *Frank-Carré*, *Pellegrino Rossi* sostennero la territorialità. *La Plagne-Barris*, il *Merilhou*, il *Portalis* fecero trionfare il carattere di *statuto personale*.

Quale altra legge sarebbe eccezionale se non fosse la militare, che riduce l'età della maggioranza, che sospende l'inviolabilità del domicilio, il diritto di associazione, la libertà di stampa, di pensiero, la libertà di circolazione ed impone l'obbedienza passiva? (*Il senatore*

Costa sorride). Sì, perchè quando il soldato è sotto le armi non ha più la libertà personale. Ella, onorevole Costa, non ha fatto il soldato, ma ben sa che per la gravezza del servizio militare abbiamo all'estero migliaia e migliaia di condannati per renitenza alla leva, che non possono tornare nel Regno.

Felice lei che può sorridere su queste verità, ma il suo riso a me non tange. Aspetterò che ella conforti le sue affermazioni con autorità di scrittori. Hello, nel *Regime costituzionale*, ad dimostra che le leggi militari sono personali, eccezionalissime, perchè sospendono tutte le professioni.

Beniamino Constant, nella Camera francese ai 23 giugno 1821, diceva: *Les lois militaires sont et doivent être des lois d'exception*.

Ed ora un'ultima parola sulla pena di morte.

Onorevole guardasigilli, io non ho chiesta l'abolizione della pena di morte, ho espressa una mia convinzione. Perchè ha voluto ripetere antichi argomenti non pertinenti all'obbietto? Ho detto che, posta la suprema necessità, si doveva studiare la riduzione di altri casi di pena capitale. A me torna facile il ricordare i frammenti delle leggi romane, in cui un solo reato poteva esser punito con una pena o con un'altra meno feroce. Per es.: *miles qui in bello arma amisit vel alienavit capite punitur, humane militiam mutat*. I veterani, che avevano conquistati onori militari, *nec in metallum damnabuntur, nec in opus publicum, vel ad bestias, nec fustibus ceduntur*.

Un'altra legge sanzionava che in caso di sedizioni non fossero da punire i *tirones*, specie di reclute, con la stessa pena dei militi provetti.

Io diceva che, mutato l'esercito permanente nella nazione armata, sulle tradizioni romane si poteva studiare un sistema di giusta proporzionalità nelle pene, distinguendo categorie da categorie, minore severità per le reclute, umanità per i veterani, per i valorosi.

Perchè non si poteva dire che il premiato della medaglia al valor militare non debba essere fucilato dai suoi compagni?

Queste sono le opinioni di un uomo che oggi propone e discute, che domani chiamato sotto le armi obbedirebbe senza indugio. Sono ancora iscritto nella milizia territoriale, e vi rimarrò

fino all'età, in cui per legge verrà l'ora del riposo.

Un'ultima parola sull'opera dimezzata, ossia la omissione dell'ordinamento dei tribunali, delle competenze e della procedura.

Pel diritto comune noi abbiamo distinti il Codice civile dalla procedura civile, il Codice penale dalla procedura penale, ma nel Codice penale attualmente in vigore Codice e Procedura sono compresi in un tutto armonico.

Il progetto della legge all'articolo 2: *AutORIZZA il Governo del Re a fare le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice*. L'articolo testualmente riproduce la legge del Codice proposto dal Zanardelli. Questa facoltà conferita al potere esecutivo sotto le parole *coordinare la legge*, adduce la necessità di modificare grandemente la procedura. Onde, aveva perfettamente ragione l'onorevole Ottolenghi rilevando che non fosse prudente e giusto di deliberare una sola parte del Codice. E; siatene certi, quando il Governo avrà variata a suo libito la procedura cadrà la necessità di riesaminare l'opera fatta per delegazione. Insegni il caso del Codice comune. Il Governo non ha giustificata la deplorata separazione. Se per le dichiarazioni del commissario regio e per alcune frasi, che si leggono nella Relazione si afferma che il nuovo Codice debba aspettare la seconda parte della competenza e della procedura, allora io domando: che legge sarà codesta, la quale, dopo sanzionata dal Re, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, e non impererà dal sedicesimo giorno per difetto di procedura?

Sono tutte queste lacune, sono equivoci di un'ora, che io non chiamo felice per la patria nostra. Dopo di ciò io ho fatto il mio dovere come il mandato lo voleva: *finis mandati sunt custodiendi*. Ho consacrato negli Atti parlamentari negli *ordini del giorno* da me proposti non tanto i miei pensieri, quanto la restituzione dell'azione e dell'osservanza della Costituzione, per il cui acquisto tanto l'Italia soffrì, per cui tanti martiri diedero in olocausto la vita. A ciascuno la propria responsabilità.

Forse chiederò di parlare un'altra volta largamente in questa discussione quando sarà da discutere se dentro questa legge si possa fondere un articolo aggiuntivo sullo *stato d'assedio*.

In altro loco, con altra veste additerò al paese i vizi, gli errori, le lacune di un'opera legislativa, alla quale non posso dare il mio voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho chiesto subito la parola per essere breve e risparmiare al Senato domani un altro discorso in confutazione di quello dell'onorevole Pierantoni contro l'operato del Governo.

Nuovo a questo posto non ripudio l'opera di tutti i miei predecessori, e non la ripudio perchè mi è facile scagionarla dall'accusa d'incostruzionalità, sulla quale l'onorevole mio amico Pierantoni insiste. Ma forse che si è venuti qui negando i cardini fondamentali del sistema rappresentativo che è la divisione dei poteri? Ma forse che il potere esecutivo è venuto qui dentro ad affermare che ad esso spetti fare il Codice e ai due rami del Parlamento guardare e tacere?

Ma che altro è tutta codesta discussione, se non osservanza stretta dello Statuto, riconoscimento pieno dei diritti del Parlamento, poichè veniamo a domandargli, a fin di bene, che deleghi a noi una parte dei poteri suoi?

Noi abbiamo detto al Senato: questo è il disegno di Codice che voi ci commettete: discutetene i principî ai quali s'informa: indicateci le mende da cui purgarli: e consentite che le vostre indicazioni noi vagliassimo insieme a quelle che ci verranno dall'altro ramo del Parlamento, e aiutati da una Commissione di esperti uomini le traducevamo in articoli definitivi del Codice da voi già approvato nei suoi principî fondamentali. Dove è la violazione dello Statuto?

Avete balia di negare questa delegazione di poteri, avete assoluta potestà di respingere la legge, con cui vi domandiamo nel modo indicatovi l'approvazione del Codice. O che quello che è consentito a semplici cittadini sarà negato ai corpi costituiti, quando la necessità delle cose a ciò costringa?

Se questa potestà di delegazione è in voi, il Governo nel chiedervi che ne facciate uso, fa atto di ossequio a voi, rende omaggio alla partizione dei poteri su cui riposa ogni sistema rappresentativo.

Nulla dunque d'incostruzionale nel procedere

del Governo; e l'onorevole Pierantoni ha dovuto pur riconoscere, che in cosifatto genere di leggi anche sommi scrittori suoi amici, intesero la convenienza e la legalità del metodo proposto dal Governo, e confortarono in altre occasioni il Governo ad adottarlo, comunque cerchi spiegare il fatto per alcun alto fine da raggiungere.

È un metodo in Italia seguito da trent'anni in molte gravi contingenze, anche quando vera impellente necessità non c'era. O come si può menar buona la ragione che adduce a spiegare la delegazione dei poteri consentita nel 1865 nel fatto del trasferimento della capitale da Torino a Firenze?

Forse che da Firenze non si poteva governare l'Italia come da Torino; e la sede del Governo crea necessità di nuova vita sociale, e induce necessità di nuove leggi?

La ragion vera fu la difficoltà grave di avere buoni Codici, discutendoli e votandoli articolo per articolo, il bisogno di dare al popolo italiano, conseguita l'unità politica, unica legge regolatrice dei civili rapporti.

Furono le stesse gravi ragioni che nel 1888 fecero richiedere e consentire l'uguale delegazione di poteri, per vedere cessato il doloroso spettacolo di unico Stato che da circa trent'anni era governato da tre statuti penali diversi. E sono ancor queste le gravi ragioni che oggi il Governo invoca a sostegno del suo disegno di legge. Dicasi pure che oggi queste ragioni non esistono; ma non s'impugni la costituzionalità del metodo: rifiutisi al Governo cotesta delegazione dei poteri; ma, mel perdoni l'onorevole Pierantoni, non si asserisca che l'uguaglianza della legge penale per tutti i cittadini, compresi i militari, abbia minor peso del desiderio dell'illustre Mancini di vedere consacrata nel Codice l'abolizione del supplizio estremo, per cui legittimo e costituzionale ei riteneva il metodo che oggi il Pierantoni nota d'incostruzionalità.

Altro non aggiungerò a giustificazione dell'opera mia e dei precedenti guardasigilli, che di questo Codice sonosi occupati: e per l'ora tarda chiedo venia all'onorevole amico Pierantoni, se non mi occupo delle altre meno importanti osservazioni sue, affidandole al sereno giudizio del Senato.

Domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Do lettura di una domanda d'interpellanza pervenuta alla Presidenza:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro guardasigilli intorno ai modi di applicazione della legge 14 luglio 1887 con la quale vengono abolite le decime ed altre prestazioni congeneri.

« Firmati: MANFRIN, PECILE, GUERRIERI-GONZAGA ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole guardasigilli se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho già avuto l'onore di dichiarare in principio di seduta che probabilmente mi troverò impegnato per qualche giorno in una discussione intrapresa alla Camera dei deputati che non si sa ancora quando potrà finire.

Pregherei quindi gli onorevoli interpellanti di differire lo svolgimento della loro interpellanza a quando sarà esaurita la discussione sul presente Codice penale militare.

Senatore MANFRIN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN. Mi sembra che potendo prolungarsi molto la presente discussione sarebbe meglio fissarne lo svolgimento ad una data più breve.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Se il senatore Manfrin non ha difficoltà concerteremo poi d'accordo il giorno per detto svolgimento.

PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato della votazione per la nomina di un commissario per la Cassa dei depositi e prestiti.

Senatori votanti 98

Maggioranza 50

Il senatore Cremona ebbe voti 51

Il senatore Griffini voti . . . 28

ed altri voti dispersi.

In conseguenza di che, avendo il senatore Cremona ottenuto la maggioranza di voti lo proclamo eletto commissario per la Cassa dei depositi e prestiti.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:
Codice penale militare (*seguito*).

Sui demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno.

II. Relazione sul decreto 8 novembre 1893 registrato con riserva dalla Corte dei conti relativo al pagamento in moneta metallica dei dazi doganali d'importazione.

La seduta è sciolta (ore 18 e 5).